



Regione Toscana

Seduta n. 279/PS/VAS del 23/05/2024
Determinazione n. 5/AC/2024

NURV

(Nucleo Unificato Regionale di Valutazione e verifica degli investimenti pubblici)

Autorità competente per la VAS

Variante al Piano del Parco Nazionale dell'Arcipelago toscano

**VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VAS e CONTESTUALE FASE
PRELIMINARE DI VAS ai sensi dell'art. 8, comma 5 della L.R. 10/2010**

Proponente: Ente Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano

Autorità procedente per l'adozione: Consiglio direttivo dell'Ente Parco

Autorità procedente per l'approvazione: Consiglio Regionale della Toscana

Autorità Competente: Nucleo Unificato regionale di valutazione e verifica - NURV della Regione Toscana

Provvedimento di Verifica e Parere Fase Preliminare di VAS

II NURV

come composto ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 478/2021 e del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 137/2021, a seguito del procedimento semplificato previsto dall'art. 10 del Regolamento interno, in qualità di autorità competente per la VAS

visti

- la Direttiva 2001/42 CE del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- il d.lgs. 152/2006 recante “*Norme in materia ambientale*”, ed in particolare la Parte seconda relativa alle “*Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione di impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione ambientale integrata (IPPC)*”;
- la legge 6 dicembre 1991, n. 394 “*Legge quadro sulle aree protette*”;
- la legge regionale 19 marzo 2015, n. 30 “*Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale*”;
- la legge regionale 10/2010 recante “*Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza*”;

premesse che

- La Variante al Piano del Parco Nazionale dell'Arcipelago toscano (PNAT) rientra nel campo di applicazione della VAS ai sensi dell'art.5 comma 2 lett.b della l.r. 10/2010 in quanto è sottoposta alla procedura di valutazione di incidenza ambientale;
- con nota ns prot. 0168252 del 13/03/2024 il proponente ha trasmesso al NURV e a tutti i soggetti competenti in materia ambientale la richiesta di attivazione della verifica di assoggettabilità ai sensi dell'art. 8 co. 5 della L.R. 10/2010 della Variante al Piano del Parco Nazionale dell'Arcipelago toscano, trasmettendo a tal fine di seguenti documenti: Documento Preliminare con i contenuti di cui agli art.22 e 23 della L.R. 10/10 e Studio di Incidenza;
- con nota ns prot. 0169876 del 14/03/2024 il presidente del NURV ha comunicato agli SCA la pubblicazione sulla pagina web del Nucleo dei documenti per la verifica di assoggettabilità finalizzati allo svolgimento contemporaneo delle procedure di verifica di assoggettabilità e fase preliminare di VAS, ed ha fissato la scadenza del 13/04/2024 per eventuali osservazioni;
- con nota ns prot. 0169878 del 14/03/2024 il presidente del NURV ha avviato procedimento semplificato ai sensi dell'art.10 del regolamento interno approvato con DGR 478/2021, ai fini del perfezionamento dell'istruttoria da approvare in sede di NURV; il presidente del NURV ha comunicato ai componenti la data del 17/05/2024 per inviare i propri contributi per pec, la data del 22/05/2024 per il deposito della proposta di determina in Area Riservata e il 23/05/2024 per l'approvazione della Determina stessa;
- sono pervenute al NURV le seguenti osservazioni/contributi:
 1. Segretariato Regionale per la Toscana del Ministero della Cultura – ns prot. 0177437 del 19/03/2024
 2. Comune di Livorno – ns. prot. 0213068 del 09/04/2024
 3. Azienda Usl Toscana Nord Ovest ns. prot. 0214667 del 10/04/2024
 4. Autorità Idrica Toscana – ns. prot. 0223140 Data 15/04/2024
 5. Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale – ns. prot. 0224750 del 16/04/2024
 6. Ufficio Circondariale Marittimo – Porto Santo Stefano ns. prot. 0229587 del 18/04/2024
 7. Direzione Urbanistica e Sostenibilità - Settore Economia Circolare e qualità dell'aria, trasmesso via mail in data 23/04/2024 ore 12.37
 8. Direzione Tutela dell'Ambiente ed Energia – Settore Autorizzazioni Integrate Ambientali ns prot. 0270355 del 14/05/2024
 9. Direzione Urbanistica e Sostenibilità - Settore Tutela, Riqualficazione e Valorizzazione del Paesaggio – ns prot. 0275958 del 16/05/2024
 10. Direzione Tutela dell'Ambiente ed Energia - Settore Valutazione Impatto Ambientale ns prot. 0275170 del 16/05/2024

11. ARPAT - ns prot. 0280162 del 20/05/2024

- non sono pervenuti contributi dai seguenti componenti del NURV:
 - Settore Programmazione e Finanza Locale
 - Settore Tutela Acqua, Territorio e Costa
 - Settore Bonifiche e "Siti Orfani" PNRR
 - Settore Tutela della Natura e del Mare
 - Settore Prevenzione e sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro

esaminati

- i documenti trasmessi dal proponente:
Documento Preliminare con i contenuti di cui agli art.22 e 23 della L.R. 10/10 (di seguito DP);
Studio di Incidenza - Screening
- le osservazioni e i contributi pervenuti dai soggetti sopra elencati che risultano essere agli atti d'ufficio del NURV e che sono state considerate nello svolgimento dell'attività istruttoria finalizzata alla redazione del presente parere per gli aspetti pertinenti alle considerazioni ambientali e paesaggistiche, e che sono brevemente sintetizzati nella seguente tabella:

N.	Soggetto	Osservazione
1.	Segretariato Regionale per la Toscana del Ministero della Cultura	Il Segretariato chiede alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Pisa e Livorno di trasmettere le rispettive valutazioni di competenza circa la necessità che la Variante sia sottoposta al procedimento di VAS, nonché le informazioni ritenute eventualmente necessarie per la redazione del Rapporto ambientale ai sensi del successivo art. 23 della citata L.R. 10/10.
2.	Comune di Livorno	Il Comune di Livorno rileva nel proprio contributo che la presente Variante al Piano del Parco Nazionale Arcipelago Toscano prevede, relativamente al territorio del Comune di Livorno ovvero all'isola di Gorgona, la sostituzione dell'attuale disciplina per le aree a mare con la seguente nuova zonazione: •Zona definita MA, di riserva marina integrale; •Zona definita MB, di riserva generale orientata. Fa presente che l'isola di Gorgona, allo stato attuale, presenta due aree di balneazione denominate Gorgona Porto e Gorgona Torre Nuova. La nuova zonazione e precisamente la Zona MB va ad interferire sull'area di balneazione "Gorgona Torre Nuova" (ID area- IT009049009028) e pertanto <u>risulta necessario valutare l'impatto sulle attività balneari attualmente consentite.</u> E' rilevato opportuno a tal proposito un confronto con il settore Regionale Competente e il Dipartimento Provinciale Arpat. Relativamente al Santuario Pelagos, il cui areale comprende anche l'intero territorio terrestre e marino dell'isola di Gorgona, la nuova zonazione proposta pone maggior tutela del tratto di mare interessato da entrambe le zone, Zona MA e Zona MB. Tale modifica rappresenta, pertanto, un decisivo miglioramento per le condizioni di tutela dei mammiferi marini e dei loro habitat, obiettivo principale dell'Accordo Pelagos sottoscritto dal Comune di Livorno.
3.	Azienda Usi Toscana Nord Ovest	L'Azienda condivide l'impostazione ed i contenuti del DP ritenendo che possano costituire una valida base sulla quale imbastire la Valutazione Ambientale Strategica in caso venga assunta decisione in tal senso. Rileva inoltre, per quanto di competenza, di <u>non sottoporre a VAS la Variante del Piano del Parco in considerazione del fatto che eventuali interventi potranno essere propriamente rappresentati sulla base di valutazioni espresse direttamente sui progetti attuativi che potranno venire sottoposti all'attenzione dell'Azienda.</u> Viene infine rappresentata nel contributo la criticità dovuta carenza idrica nell'isola di Capraia presente sia nei mesi invernali, sia nei mesi estivi, e viene raccomanda l'attuazione degli interventi idonei per risolvere tale situazione.
4.	Autorità Idrica Toscana	L'Autorità Idrica, in relazione a quanto riportato nel paragrafo 5.1.1 "Risorsa Idrica" del DP, evidenzia quanto segue: 1. Riguardo al censimento delle captazioni di acque superficiali e sotterranee ricadenti all'interno del parco e attualmente utilizzate (dati estrapolati dal database Infrastrutture "GeoNetSic" validato all'anno 2021), destinate al consumo umano ed erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse in gestione al Sistema Idrico Integrato (di seguito: S.I.I.), rimanda alla tabella riportata nel contributo e per maggiori informazioni al file " <u>captazioni_SII.xlsx</u> ", trasmesso in allegato. 2. Per quel che concerne la tutela qualitativa della risorsa idrica prelevata dalle suddette captazioni, richiama le disposizioni dei commi 3 e 4 dell'art.94 del D.Lgs 152/2006, relative al divieto di insediamento dei centri di pericolo e di svolgimento di specifiche attività all'interno delle "zone di rispetto" (attualmente definite con il criterio geometrico e distinte in "zona di tutela assoluta - ZTA" e "zona di rispetto - ZR") delle captazioni sopra indicate, sottolineando in particolare il " <u>divieto di pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170</u>

		<p>chilogrammi per ettaro di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione (E' comunque vietata la stabulazione di bestiame nella zona di rispetto ristretta)", di cui alla lettera n del comma 4 del citato art.94.</p> <p>3. La normativa di settore prevede che la perimetrazione delle suddette "zone di rispetto" resti in vigore anche nel caso in cui le captazioni siano utilizzate occasionalmente o periodicamente e che decada solamente a seguito della rinuncia o della revoca della concessione da parte del G.S.I.I. (stato di attività definito nel database Infrastrutture come "fermo impianto" o "dismesso"); è chiede pertanto di verificare con i Gestori del S.I.I. A.S.A. spa e Acquedotto del Fiora spa l'attuale e previsto futuro utilizzo delle relative captazioni definite in "fermo impianto parziale", al fine di individuare l'effettiva applicazione di quanto disposto in merito alla vigenza delle aree di salvaguardia: qualora ne fosse prevista la definitiva dismissione, della revoca della concessione da parte del G.S.I.I. e conseguente messa in stato di "fermo impianto" decadranno le relative perimetrazioni. L'Autorità informa inoltre che tali perimetrazioni sono in fase di revisione in base ai nuovi criteri temporali dettati dalla DGRT 872/2020 e pertanto potrebbero subire variazioni nel loro perimetro, con la conseguente estensione degli obblighi dettati dal comma 5 dell'art.94 del D.Lgs 152/2006 alle aree ivi ricadenti.</p> <p>4. Presa visione dei contenuti riportati a pag.37 del DP, l'Autorità Idrica conferma la condizione che <u>le isole costituenti l'Arcipelago Toscano, soprattutto nel periodo estivo, non dispongono di sufficienti risorse idriche derivabili da captazioni di acque superficiali o sotterranee e pertanto tale risorsa viene oggi fornita per l'Isola d'Elba in buona parte dalle captazioni presenti in Val di Cornia (previo trattamento per l'abbattimento di B e As) e per le altre isole attraverso impianti di dissalazione in gestione al S.I.I. Viene ricordato inoltre che per l'Isola d'Elba è in corso di realizzazione un impianto di dissalazione che potrà ridurre l'apporto di risorsa dalla costa, nella Tabella_2 del contributo, a cui si rimanda, sono riportate sinteticamente alcune informazioni sui tre dissalatori attualmente in esercizio (realizzati presso Capraia Isola, Giglio Porto e Isola di Giannutri), mentre nella Tabella_3 sono riportate le informazioni relative al dissalatore in fase di realizzazione nel Comune di Capoliveri, la cui entrata in funzione è attualmente prevista nel primo semestre 2025.</u></p> <p>5. Per quel che riguarda inoltre le criticità di approvvigionamento idrico gravanti sul territorio dell'Isola d'Elba, il contributo conferma quanto riportato a pag.39 del DP in merito al nuovo dissalatore di Mola e ricorda che, nelle more della realizzazione e messa in esercizio dello stesso, <u>per tutti i comuni elbani possono essere favorevolmente valutati solo gli interventi e le politiche di sviluppo del territorio che consentano una più efficiente utilizzazione delle risorse esistenti e che non è pensabile alcun aumento del carico urbanistico, neanche nei limiti dei residui non attuati dai vari strumenti vigenti, in quanto non è attualmente garantito il soddisfacimento del conseguente aumento fabbisogno idrico.</u></p>
5.	Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale	<p>L'Autorità di Bacino Distrettuale, rilevato che la variante in oggetto riguarda anche la disciplina delle trasformazioni dei suoli e coinvolge i Comuni competenti per la funzione pianificatoria, rappresenta che, con riferimento alle risorse "acqua" e "suolo-sottosuolo", il presupposto per l'efficace salvaguardia delle risorse ambientali e la realizzazione di uno sviluppo sostenibile è la conformità del Piano con gli scenari di pericolosità idraulica e geomorfologica e con le relative discipline normative individuati dai Piani di bacino, oltre che l'adeguata considerazione degli stati di qualità e degli obiettivi dei corpi idrici presenti nel territorio dello strumento in esame.</p> <p>Sono elencati i piani di bacino sul territorio in esame consultabili al sito istituzionale dell'ente https://www.appenninosettentrionale.it/it/</p> <p><i>Piano di Gestione del rischio di Alluvioni 2021 - 2027 del Distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale (PGRA)</i>, approvato con D.P.C.M. 1° dicembre 2022;</p> <p>- <i>Piano di Gestione delle Acque 2021 – 2027 del Distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale (PGA)</i>, approvato con D.P.C.M 7 giugno 2023.</p> <p>- <i>Piano di Bacino stralcio Assetto Idrogeologico del distretto idrografico dell'Appennino settentrionale per la gestione del rischio da dissesti di natura geomorfologica (PAI dissesti)</i> adottato dal Comitato Istituzionale con delibera n. 39 del 28 marzo 2024. In tale data il Comitato Istituzionale, con delibera n. 40, ha adottato anche le misure di salvaguardia del suddetto PAI dissesti; tali misure, efficaci dalla data di pubblicazione in G.U. (avvenuta l'08/04/2024) rimarranno in vigore fino all'approvazione definitiva del medesimo PAI, e comunque per un periodo non superiore a tre anni.</p> <p>Per l'approfondimento dei corpi idrici superficiali e sotterranei individuati dal PGA e dei relativi stati di qualità e obiettivi, l'Autorità rimanda anche alla consultazione del Cruscotto di piano, consultabile link https://pdgadj.appenninosettentrionale.it/DSBhome/</p> <p>L'Autorità ritiene necessario che proponente prima dell'approvazione del Piano in oggetto verifichi <u>la coerenza con i perimetri delle aree a pericolosità idraulica e geomorfologica vigenti e con la relativa disciplina normativa, oltre che con gli stati di qualità e gli obiettivi dei corpi idrici.</u> Viene precisato inoltre che le discipline normative del PGRA e del PAI prevedono la possibilità di condurre approfondimenti dei quadri conoscitivi con conseguente modifica delle mappe di pericolosità, da concordare con l'Autorità di Bacino.</p> <p>Ai fini della comprensione delle limitazioni e condizionamenti alla pianificazione contenuti nei Piani di bacino, utili alla verifica di coerenza esterna dello strumento in oggetto, si rimanda al documento allegato al contributo trasmesso.</p>
6.	Ufficio Circondariale Marittimo – Porto Santo Stefano	<p>L'Ufficio in riferimento alla nuova regolamentazione della zonazione a mare dell'Isola di Giannutri, ricadente nella giurisdizione dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Santo Stefano, chiede di modificare la regolamentazione delle attività nel modo seguente:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. balneazione/snorkeling – ZONA MB/MB: modifica della regolamentazione da "consentita" a "consentita con limitazioni" atteso che, durante la stagione balneare, vige l'Ordinanza di sicurezza balneare emanata dal Comando stesso; 2. navigazione imbarcazioni a motore – ZONA MB: modifica della regolamentazione da "consentita per imbarcazioni fino a 10 metri" a "vietata" o "consentita con limitazioni ad unità fino a 10 metri"; 3. le unità adibite al trasporto collettivo – visite guidate– ZONA MB: inserire la stessa dicitura utilizzata per le visite guidate subacquee ovvero "soggetta ad autorizzazione in aree e su percorsi stabiliti dall'Ente"; 4. ancoraggi residenti nell'isola e ancoraggio non residenti nell'isola – ZONA MB: modifica della regolamentazione da "consentita con limitazioni a natanti fino a 10 metri" a "consentita ai natanti con limitazioni";

		<p>5. ormeggio – ZONA MB: modifica della regolamentazione da “consentita in aree individuate dal soggetto gestore” a “consentita con limitazioni in aree individuate dal soggetto gestore” atteso che, durante la stagione balneare, l'arrivo e la partenza delle unità da diporto deve avvenire attraverso corridoi di lancio aventi le caratteristiche attualmente previste dall'art. 7 della vigente Ordinanza di sicurezza balneare nr. 58/2022. Le aree di ormeggio alla boa, inoltre, dovranno essere regolamentate e gestite, previo rilascio di concessione demaniale marittima ed acquisizione dei provvedimenti di competenza degli Enti preposti;</p> <p>6. ormeggio – ZONA MC: modifica della regolamentazione da “consentita in porti, moli, banchine ed aree individuate dal soggetto gestore” a “consentita in aree individuate dal soggetto gestore” atteso che la zona interessata non ricomprende aree a terra;</p> <p>7. integrare la tabella inserendo, tra le attività regolamentate, la pesca subacquea, le gare di pesca, l'utilizzo di moto d'acqua, acquascooter, la pratica di sci nautico e gli eventi sportivi e ricreativi (a similitudine di quanto riportato nella scheda afferente l'isola di Gorgona). Si rimanda per gli approfondimenti al contributo dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Santo Stefano.</p>
7.	Settore Economia Circolare e qualità dell'aria	<p>Il Settore evidenzia che, in considerazione delle finalità della Variante e preso atto che nel DP i rifiuti non vengono individuati tra le risorse ambientali potenzialmente interessate, non vi sono aspetti di pianificazione di competenza del settore sui quali esprimere un contributo in maniera puntuale.</p> <p>Il Settore ritiene utile ricordare tuttavia che la Regione Toscana con legge 28 giugno 2019, n. 37 ha approvato misure per la riduzione dell'incidenza della plastica sull'ambiente e in particolare l'art 1 comma 2 e seguenti, dispongono che nei parchi, nelle aree protette, nei lidi e nelle spiagge del demanio marittimo, è fatto divieto di utilizzo, per la somministrazione di cibi e bevande, di contenitori, mescolatori per bevande, cannuce e stoviglie, quali posate, forchette, coltelli, cucchiari, bacchette e piatti in plastica monouso. Viene riportato inoltre la sanzione dovuta all'inosservanza dei divieti.</p> <p>Il contributo richiama infine la legge 60 del 17.05.2022 recante “Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare (legge «SalvaMare»)”.</p>
8.	Settore Autorizzazioni Integrate Ambientali	<p>Il Settore specifica che non ha contributi istruttori da proporre considerata l'area territoriale interessata ed il livello progettuale del Documento in esame.</p>
9.	Settore Tutela, riqualificazione e Valorizzazione del paesaggio	<p>Il Settore evidenzia che, ai fini dell'esame della documentazione della Variante al Piano del Parco sulla base degli elementi previsti dall'Allegato 1 alla L.R. 10/10 al paragrafo 1. “Caratteristiche del piano o programma...”, è stato necessario esaminare per esteso gli elaborati allegati della Variante del Piano del Parco adottata con Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 51 del 31/10/2023 e pubblicati sul sito del parco.</p> <p><u>In riferimento alle Norme Tecniche di attuazione il settore chiede di:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - fornire chiarimenti puntuali <u>sugli elaborati che compongono il quadro conoscitivo del Piano del Parco</u> e sulla rappresentazione cartografica degli “interventi, previsti o prescritti dal Piano e risultanti dagli elaborati che lo costituiscono (ivi comprese le presenti norme tecniche)”, considerato che dalle tavole del Piano si evince esclusivamente la perimetrazione della zonazione per le aree a terra, – art. 1 “Obiettivi generali del Parco. Efficacia ed entrata in vigore del Piano” delle NTA; - fornire chiarimenti in merito alla rappresentazione delle “previsioni immediatamente vincolanti” – art. 5 “Contenuti del Piano e loro diversa funzione ed efficacia” delle NTA; - integrare le NTA con il testo dell'art. 52 - “Norme di salvaguardia” indicate nel sommario; - fornire chiarimenti sugli strumenti attuativi del Piano predisposti dall'Ente Parco e sulla loro relazione con gli strumenti urbanistici comunali che devono adeguarsi al Piano per il Parco, in virtù di quanto previsto all'art. 6 comma 1 delle NTA - Art. 8- Criteri e strumenti di attuazione del Piano; - fornire <u>chiarimenti rispetto agli elementi di quadro conoscitivo a cui le norme di Piano fanno riferimento</u> (art. 11 “Tutela del patrimonio geologico e geominerario”, commi 2, 3 e 4, art. 13 “Conservazione, tutela e valorizzazione dell'ambiente marino”, art. 14 “Tutela della biodiversità”, commi 1 e 3, art. 15 “Riqualificazione ambientale e paesistica. Tutela e valorizzazione del patrimonio culturale”, commi 2 e 3, delle NTA), anche ai fini delle valutazioni ambientali del piano e dell'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali previsto dall'art.6 c.2 delle NTA; - integrare la Variante con l'individuazione delle aree in cui è prevista la realizzazione di strutture e servizi, Centri Visite, Case del Parco, InfoPoint ed altre infrastrutture ecc.- art. 19 “Strutture e servizi per la fruizione e il turismo”. <p>In riferimento all'art. 36 “Le Zone B, di riserva generale orientata”, comma 5 lett.5.1 e 5.4 il Settore chiede di fornire chiarimenti rispetto agli elementi di quadro conoscitivo a cui la norma della Piano fa riferimento, anche ai fini delle valutazioni ambientali del piano e dell'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali previsto dall'art.6 c.2 delle NTA.</p> <p>In riferimento all'art. 37 “Le Zone C, di protezione” commi 1 e 4, viene chiesto di <u>fornire chiarimenti in merito alla coerenza tra gli usi e le attività compatibili con le finalità di manutenzione, di ripristino e di riqualificazione degli elementi e dei segni fondamentali del paesaggio naturale ed agrario, di conservazione della biodiversità e delle componenti naturali, di cui al comma 1 per la Zona C) di protezione del Parco, e gli interventi consentiti dai successivi commi, ad esempio realizzazione di strutture stagionali al servizio della balneazione, piscine a servizio degli edifici ad uso residenziale e turistico-ricettivo, progetto di un'area da adibire ad agriturismo, ecc....</u>. Inoltre, in considerazione delle tipologie di interventi consentiti, viene richiamato quanto espresso nel contributo (Prot. 0558863 Data 11/12/2023) trasmesso in fase di adozione della Variante del Piano per il Parco nazionale dell'Arcipelago toscano, che è allegato al contributo medesimo. Viene infine richiesto di fornire chiarimenti in merito a quanto disposto dall'art. 12 c.2 della L.394/1991 che prevede per le zone C) del parco:</p> <p>“Sono ammessi gli interventi autorizzati ai sensi delle lettere a), b) e c) del primo comma dell'art. 31 della citata legge n. 457 del 1978 , salvo l'osservanza delle norme di piano sulle destinazioni d'uso”.</p> <p>In riferimento agli interventi previsti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - all'art. 38 - Le Zone D, di promozione economica e sociale”, commi 3 e 4,

	<p>- all'art. art. 39 "Le Zone D1 - Strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere e strutture ricettive connesse all'attività turistica", comma 4, lett.5.1.- STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE e RTA, 5.2.- STRUTTURE RICETTIVE EXTRA-ALBERGHIERE CON LE CARATTERISTICHE DELLA CIVILE ABITAZIONE, 5.3.- CAMPEGGI,</p> <p>- all'art. 45 "Strutture per la balneazione", comma 1,</p> <p>in considerazione delle tipologia di interventi consentiti, il Settore richiama quanto già espresso nel contributo (Prot. 0558863 Data 11/12/2023) riguardante l'adozione della Variante del piano per il Parco nazionale dell'Arcipelago toscano, che è allegato al contributo trasmesso.</p> <p>Infine viene chiesto di integrare la documentazione con l' Appendice A, Appendice B, Appendice C citati nel sommario ma non presenti tra gli elaborati.</p> <p><u>In merito ai contenuti del DP, il Settore evidenzia che è stato esaminato sulla base degli elementi previsti dell'Allegato 1 alla L.R. 10/10 al paragrafo 2. "Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate....", e per quanto concerne la componente paesaggio, nei paragrafi 4.4, 5, 5.1.4, 6.1. sono state riscontrate affermazioni non supportate da analisi che mettano in relazione le azioni indicate nelle NTA (ad esempio realizzazione di "strutture per la balneazione" art. 47 delle NTA) con i possibili impatti.</u></p> <p><u>Per quanto riguarda il paragrafo 6.1.1 Revisione e aggiornamento zonazione a terra si evincono brevi descrizioni che non consentono una verifica delle affermazioni riguardo agli impatti connessi alla ridefinizione delle zone, in considerazione della carenza di informazioni contenute nel Piano.</u></p> <p><u>Ad esempio per "Isola d'Elba - La ridefinizione da Zona De Zone interessate dal Progetto Sviluppo Ecoturismo a Zona D1 Strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere e strutture ricettive connesse all'attività turistica, come specificato nelle NTA al TITOLO III, non si prevede possa dar luogo a particolari impatti perché rivolta alla riqualificazione delle attività turistiche esistenti e quindi limitando al minimo le trasformazioni e il consumo di risorse" tuttavia dalle NTA risulta che per ogni struttura turistica alberghiera è possibile un ampliamento fino a 1000 mc e il livello di definizione degli elaborati non contenendo un riferimento agli elementi conoscitivi non consente, una valutazione dell'eventuale impatto in funzione della disciplina paesaggistica del PIT/PPR.</u></p> <p>In altri casi la modifica della zonazione è motivata sulla base dell'effettivo uso del suolo da verificare sulla cartografia di dettaglio dei Piani di Gestione che non è allegata alla Variante del Piano del Parco.</p> <p>Al fine di definire la portata ed il livello di dettaglio più adeguato delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale, il Settore segnala che <u>occorre integrare:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - il paragrafo 5.14 Paesaggio con l'estratto della Disciplina d'Uso contenuta nelle Schede d'ambito 8, 16, 20 riguardanti l'Arcipelago; - il paragrafo 6.1.1 Revisione e aggiornamento zonazione a terra con l'estratto della cartografia dei Piani di Gestione citati nel paragrafo; - il paragrafo 6.1.4 Analisi dei possibili impatti relativi alla modifica ed aggiornamento delle norme tecniche di attuazione con l'analisi dei possibili impatti sul paesaggio connessi alle azioni previste dal Piano. <p>Conclusioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il Settore, per quanto riguarda la procedura di verifica di assoggettabilità ai sensi dell'art. 22 della L.R. 10/10, rileva che, <u>le carenze documentali sopra evidenziate, riguardanti sia gli elaborati di Variante che il DP, non consente la valutazione degli impatti sul paesaggio in termini di probabilità, durata, frequenza, reversibilità.</u> - per quanto riguarda la procedura per la fase preliminare ai sensi dell'art. 23 della L.R. 10/10 il Settore evidenzia che occorre inserire nel Rapporto ambientale: - <u>l'estratto della Disciplina d'Uso riguardante l'Arcipelago contenuta nelle Schede d'ambito di Paesaggio 8, 16, 20;</u> - <u>l'estratto della cartografia dei PdG utilizzata a supporto della Revisione e aggiornamento zonazione a terra;</u> - <u>l'analisi dei possibili impatti sul paesaggio connessi alle azioni previste dal Piano.</u> <p>Il Settore, nel contributo (Prot. 0558863 Data 11/12/2023) trasmesso in fase di pre adozione della Variante del Piano per il Parco nazionale dell'Arcipelago toscano, fa presente l'obbligo di di conformazione del Piano del Parco nazionale dell'Arcipelago toscano al PIT/PPR di cui all'art. 61, comma 2 della L.R. 65/2014, e ricorda la normativa relativa allo Statuto del territorio del Piano Paesaggistico regionale.</p> <p>Nelle conclusioni il Settore propone di integrare le NTA con il riferimento al PIT/PPR e alla relativa normativa. Tale integrazione dovrà dare conto della presenza dei beni paesaggistici presenti nel territorio del parco e dovrà essere presentato un elaborato contenente una puntuale verifica degli articoli delle NTA del Piano del Parco in relazione alle norme del PIT/PPR.</p> <p>Viene evidenziato inoltre a titolo esemplificativo che dal confronto tra le tavole della Zonazione a terra del Piano del Parco e la cartografia ricognitiva dei Beni Paesaggistici del PIT/PPR emerge che alcune zone D1 (Biodola, Naregno, ...) ricadono nelle aree tutelate per legge ai sensi dell'art.142 del D.Lgs. n. 42/2004 lett. a). Pertanto in queste zone D1 devono essere al contempo rispettate anche le prescrizioni dei Beni Paesaggistici contenute nella Scheda del Sistema Costiero 11 Sistema Elba e Isole Minori ed in particolare la seguente prescrizione h): "Gli interventi di riqualificazione del patrimonio edilizio esistente possono comportare l'impegno di suolo non edificato a condizione che: [...] non determinino un incremento complessivamente maggiore del 10% della superficie coperta delle strutture edilizie esistenti";</p> <p>di conseguenza l'articolo delle NTA del Piano del Parco necessita di una puntualizzazione in tal senso.</p> <p>Si rimanda per gli approfondimenti ai contributi trasmessi dal Settore Paesaggio.</p>
10.	<p>Settore Valutazione Impatto Ambientale</p> <p>Il Settore rileva in primis che il livello progettuale riportato negli elaborati esaminati consente solo una mera valutazione di merito in riferimento all'eventuale applicabilità delle procedure di valutazione di impatto ambientale agli interventi contenuti nel Piano in oggetto.</p> <p>Esaminando gli interventi contenuti nell'Appendice C delle NTA (riferiti alla revisione delle zone a terra), viene evidenziato che una delle azioni programmate attiene all'allestimento di nuovi complessi ricettivi all'aperto/campeggi nelle "zone D1 Strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere e strutture ricettive connesse all'attività turistica" (senza alcuna indicazione dell'estensione areale o del numero di posti previsti), mentre nell'esame del quadro conoscitivo del DP, in relazione agli interventi messi in atto per risanare il deficit idrico, sono citati gli impianti di dissalazione (in alcune delle isole già in funzione ed in altre in corso di realizzazione).</p>

		<p>In relazione alla applicabilità della normativa in materia di Valutazione di Impatto Ambientale di cui alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 ed alla L.R. 10/2010, tra le attività ricomprese nell'Allegato IV (interventi soggetti alla valutazione di competenza regionale) si citano le seguenti, potenzialmente afferenti ad alcuni degli interventi citati tra le previsioni della Variante:</p> <p>punto 8 "Altri progetti":</p> <ul style="list-style-type: none"> - lett. q) "terreni da campeggio e caravaning a carattere permanente con capacità superiore a 300 posti roulotte caravan o di superficie superiore a 5 ettari"; - lett. s-bis) "Impianti di desalinizzazione con capacità pari o superiore a 200 l/s". <p>Il Settore ricorda che nel caso di progetti relativi ad opere od interventi di nuova realizzazione compresi nell'Allegato IV, che ricadano anche parzialmente all'interno di aree naturali protette o di Siti della Rete Natura 2000 (art. 6 comma 7 del D.lgs. 152/2006), è necessario attivare il procedimento finalizzato al rilascio, ex art. 27 bis D.Lgs. 152/2006, del provvedimento autorizzatorio unico regionale.</p> <p>In riferimento a quanto sopra riportato ritiene opportuno che, nel prosieguo del procedimento, siano fornite informazioni più dettagliate circa la tipologia e l'entità delle misure che la variante intende prioritariamente adottare in relazione alle esigenze di tutela del patrimonio ambientale (come per esempio per far fronte al deficit idrico di alcune aree nel caso della zonazione a terra) e per far fronte alle necessità di salvaguardia delle specie e degli habitat di interesse conservazionistico (nell'ambito delle attività di zonazione a mare), al fine di poter valutare se gli interventi previsti ricadono effettivamente nell'ambito di applicazione della normativa di VIA.</p>
11.	ARPAT	<p>L'Agenzia specifica che le seguenti osservazioni sono state predisposte in collaborazione e con il contributo delle strutture ARPAT: Settore Mare, Dipartimenti di Livorno, Piombino-Elba, Grosseto.</p> <p>Sono riportati in sintesi i contenuti del DP. Viene indicato che, ai sensi degli artt. 22 e 23 della L.R. 10/2010, il DP in oggetto dovrebbe avere i seguenti contenuti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • un DP che illustra il piano o programma e che contiene le informazioni e i dati necessari all'accertamento degli impatti significativi sull'ambiente, secondo i criteri individuati nell'allegato 1 alla legge; • un DP contenente: <ul style="list-style-type: none"> a) le indicazioni necessarie inerenti allo specifico piano o programma, relativamente ai possibili effetti ambientali significativi della sua attuazione; b) i criteri per l'impostazione del Rapporto Ambientale. <p>Nel par. 3.3 <i>Criteri per l'impostazione del Rapporto Ambientale</i> del DP è riportato un elenco dei contenuti del Rapporto Ambientale (RA) nell'eventualità in cui la Variante in oggetto non venisse esclusa da VAS. Viene osservato che in tale elenco mancano alcuni argomenti previsti tra i contenuti del RA ai sensi dell'Allegato 2 della L.R. 10/2010:</p> <ul style="list-style-type: none"> • gli obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati membri, pertinenti al piano o al programma, e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto conto di detti obiettivi e di ogni considerazione ambientale; • la sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è stata effettuata la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate (ad esempio carenze tecniche o difficoltà derivanti dalla novità dei problemi e delle tecniche per risolverli) nella raccolta delle informazioni richieste; <p>nel caso in cui la Variante in oggetto non venisse esclusa da VAS, nel RA dovranno essere sviluppati anche tali argomenti.</p> <p>Nonostante il titolo del par. 3.3, nel testo non sono specificati i criteri che saranno utilizzati per l'impostazione del RA. In particolare, non è indicato con quali metodologie saranno valutati gli impatti ambientali, né con quali metodologie si procederà all'analisi comparata delle diverse alternative considerate e alla scelta delle alternative che comporranno la versione finale di piano - ad esempio mediante analisi multicriteri - né i criteri previsti per l'impostazione del monitoraggio ambientale di VAS.</p> <p>Si ricorda al proposito, come già fatto nel contributo espresso per la precedente variante, l'importanza di descrivere nel RA come sono state valutate le alternative e di corredare ciascun indicatore del sistema di monitoraggio di una scheda tecnica di descrizione, contenente le relative modalità di calcolo e la fonte dei dati, oltre all'indicazione delle relative risorse, ruoli e responsabilità, e di fissare per ciascun indicatore (sia di descrizione del contesto, sia di valutazione degli effetti) valori obiettivo di riferimento o valori soglia, rispetto ai quali confrontare i risultati del monitoraggio e di conseguenza reindirizzare se necessario il Piano.</p> <p>Si ricorda inoltre quanto previsto dal comma 4 dell'art. 18 del D.Lgs. 152/2006: «Le informazioni raccolte attraverso il monitoraggio sono tenute in conto nel caso di eventuali modifiche al piano o programma e comunque sempre incluse nel quadro conoscitivo dei successivi atti di pianificazione o programmazione»; pertanto nella documentazione di VAS all'interno del quadro conoscitivo dovrebbero essere illustrati e analizzati i risultati del monitoraggio di VAS del Piano vigente e dovrebbe essere descritto come tali risultati sono stati tenuti in conto per la modulazione della variante in oggetto.</p> <p>L'Agenzia evidenzia che il par. 4.3 del DP fornisce alcune informazioni sintetiche su quelle che sono le varianti alle NTA, ma nella documentazione messa a disposizione per la consultazione del presente procedimento non è riportato il testo delle NTA variate. Tuttavia, sul sito del Parco è disponibile la Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 51 del 31/10/2023 2 con cui l'Ente Parco ha adottato la Variante del Piano del Parco, con vari allegati, tra cui le NTA, e a cui viene fatto riferimento nel DP come contenuti della Variante oggetto del presente procedimento. Pertanto, nelle seguenti osservazioni vengono espressi alcuni commenti a tale versione delle NTA.</p> <p>L'Agenzia ritiene opportuno, poiché una descrizione chiara della Variante è il presupposto su cui fondare un'analisi degli impatti ambientali eventualmente conseguenti alla stessa, che l'oggetto di Variante sia chiaramente illustrato nella documentazione di VAS, schematizzando ad esempio quanto risulta cambiato dalla diversa impostazione e contenuto delle NTA rispetto a quelle vigenti, specificando i cambiamenti nelle attività consentite e/o vietate nelle diverse zone di parco.</p> <p>Nel Capitolo 5 del DP è riportata una descrizione preliminare del quadro conoscitivo.</p> <p>In merito al Piano di Tutela delle Acque viene segnalato, rispetto a quanto riportato nel DP, il nuovo documento di avvio del procedimento di formazione del PTA: D.G.R. n. 115 del 12/02/2024.</p> <p>Per quanto riguarda il fabbisogno idrico, viene segnalato che, per quanto riguarda Pianosa e Montecristo, il</p>

DP non riporta lo stato della disponibilità idrica, per cui - in particolare per Pianosa, dove insistono alcuni insediamenti abitati - ritiene necessaria un'integrazione della valutazione al fine di vagliare eventuali ricadute sulle NTA.

Per quanto riguarda la zonazione a terra, visto quanto indicato nel par. 5.1.1 del DP relativo alla risorsa idrica e in particolare quanto riportato nel documento di AIT citato per le varie isole e nello specifico per l'Isola d'Elba, visto quanto già osservato dall'Agenzia nell'ambito della VAS del Progetto di Paesaggio dell'Isola di Capraia (prot. ARPAT n. 3328 del 17/1/2022, prot. RT n. 17507 del 18/1/2022) e quanto riportato nel Capitolo 6 del DP in merito alla risorsa idrica, è opportuno richiamare al rispetto della tutela quali-quantitativa della risorsa idrica e al proposito viene specificato quanto segue.

Dalla lettura delle NTA del Piano del maggio 2023 allegate alla Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 51 del 31/10/2023 2, si prende atto di quanto indicato all'art. 12 (Tutela idrogeologica e delle risorse idriche):

«la tutela delle acque sotterranee e superficiali interne al perimetro del parco, va perseguita riducendo allo stretto necessario le captazioni». Ciò si concretizza nell'obbligo di nulla osta dell'Ente Parco alle richieste di nuove captazioni e nella individuazione nelle NTA di misure di cautela in funzione della categoria di area.

Si ritiene che le misure descritte all'art. 12 (Tutela idrogeologica e delle risorse idriche) delle NTA possano essere potenziate mediante l'introduzione nelle NTA di forme di risparmio idrico, quali ad esempio, laddove possibile, l'installazione di reti duali nella ristrutturazione delle strutture ricettive, e in generale prevedere misure di riuso delle risorse idriche.

Allo scopo di finalizzare le misure di mitigazione per la tutela quali-quantitativa della risorsa idrica che saranno previste dalla Variante per perseguire la finalità di «gestione sostenibile e razionalizzazione dell'uso delle risorse idriche per la mitigazione dei fenomeni di sovrasfruttamento (recupero delle perdite dalla rete acquedottistica, uso di acqua non potabile per le attività portuali, stoccaggio di surplus idrici nei mesi piovosi)» (dichiarata nelle NTA: art. 12), si suggerisce di dettagiarle maggiormente a livello di azioni di Piano, in termini di modalità di attuazione; si ritiene inoltre opportuno che siano previsti indicatori di monitoraggio di verifica di attuazione delle stesse e di verifica delle relative ricadute, ad esempio in termini di risorsa idrica risparmiata e quantitativi di acque riutilizzate.

Nelle NTA del maggio 2023 (art. 37) è indicato anche che per le Zone C «È ammessa, previo nulla osta, la realizzazione di piscine a servizio degli edifici ad uso residenziale e turistico-ricettivo», si raccomanda un'approfondita e ponderata analisi e valutazione delle conseguenze che il complesso delle modifiche previste dalla Variante può determinare sulle risorse idriche.

In merito alla produzione di scarichi, nelle aree dove si avrà una riqualificazione delle strutture esistenti, si raccomanda attenzione alla regolarizzazione degli scarichi sia di insediamenti isolati, attraverso trattamenti appropriati ai sensi della normativa vigente, sia di insediamenti urbani, mediante corretto allaccio alla pubblica fognatura.

In particolare, nelle NTA al paragrafo 5.5 Impianti si afferma: «È soggetta a nulla osta la realizzazione di nuove infrastrutture tecnologiche di modesta entità, quali piccole canalizzazioni per lo smaltimento dei reflui, [...] Tale realizzazione dovrà avvenire conformemente alle modalità di costruzione indicate dal Regolamento.»

Si osserva a questo proposito che l'indicazione «piccole canalizzazioni per lo smaltimento dei reflui» non risulta chiara dal punto di vista tecnico: in considerazione della necessità di indicare uno smaltimento conforme alla normativa vigente. Fatta salva la regolarità di allaccio alla fognatura, si raccomanda che nelle indicazioni di scelta impiantistica contenute nel Piano per insediamenti isolati, si faccia riferimento esplicito alle tipologie riportate nell'Allegato 2 e nell'Allegato 3 del D.P.G.R. n. 46/R/2008.

Nel contesto specifico del Parco dell'Arcipelago Toscano per il suo valore naturalistico e per la sua elevata vulnerabilità ambientale, sarebbe opportuno prevedere, come parte integrante del modello insediativo e delle forme di produzione agricola ecocompatibile (anche mediante l'adozione di pratiche di agricoltura rigenerativa), una gestione sostenibile ed integrata del ciclo delle acque mediante l'attuazione dei seguenti interventi di mitigazione:

- raccolta ed uso di acque meteoriche da drenaggio di coperture civili;
- sensibilizzazione al risparmio idrico;
- riduzione delle perdite di acquedotto;
- impianti di subirrigazione per risparmio idrico in agricoltura.

Infine, si rileva che (art. 16 Attività agricole e zootecniche delle NTA) all'obiettivo di migliorare la gestione delle risorse idriche non è stata associata l'opportunità di valutare la possibilità di utilizzare a scopo irriguo di acque recuperate, anche da depurazione urbana, al fine di favorire un significativo risparmio della risorsa nell'ottica della sostenibilità e della protezione del territorio. Se ne suggerisce l'implementazione.

In generale con riferimento alle attività agricole e zootecniche si ricorda quanto previsto dall'art. 94 del D.Lgs. 152/2006 per la salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano.

Particolare attenzione dovrà essere posta riguardo eventuali insediamenti di specie aliene o invasive introdotte accidentalmente, procedendo all'eradicazione e al controllo delle stesse.

Con riferimento al PNACC (Piano Nazionale Adattamento ai Cambiamenti Climatici) si ritiene che il proponente debba valutare l'opportunità di individuare un set di indicatori ambientali per l'adattamento ai cambiamenti climatici, vista anche la finalità del Piano del Parco, dichiarata anche nel DP, di «contrasto ai fattori di pressione e impatto sulle risorse naturali e la lotta ai cambiamenti climatici».

In merito alla componente "Suolo e Sottosuolo", alla luce della documentazione esaminata non si rilevano motivi ostativi alle variazioni proposte dall'Ente Parco in quanto, la nuova zonizzazione non prevede aree adibite ad attività produttive che possano favorire l'insorgere di fenomeni di contaminazione della matrice suolo.

Si sottolinea tuttavia la presenza, all'interno delle aree di competenza dell'Ente Parco, di siti contaminati attivi nell'Isola d'Elba, l'Isola di Capraia e l'Isola del Giglio (secondo quanto presente nella banca dati SISBON; si ricorda tuttavia che i dati ufficiali sono disponibili presso le Amministrazioni Competenti). Si ritiene necessario quindi un aggiornamento sullo stato dei procedimenti di bonifica la cui competenza è in capo agli enti comunali.

Si ricorda che limitare il consumo e l'impermeabilizzazione del suolo è sempre prioritario rispetto alle misure di

	<p>mitigazione o compensazione, dato che si tratta di un processo sostanzialmente irreversibile; pertanto si osserva che, a fronte di scelte che prevedono nuovo impegno di suolo e incremento dei consumi di risorse, è opportuno che nel Piano sia esplicitata una strategia chiara relativa a mitigazioni e compensazioni.</p> <p>In merito alle modifiche che riguardano l'aggiornamento e la revisione cartografica della zonazione a terra nell'Isola del Giglio, si osserva quanto segue.</p> <p>- Il passaggio da Zona B a Zona D in Località Poggio Pelato riguarda un'area dove l'effettivo uso del suolo vede l'area già destinata ad usi antropici. Nello specifico, da immagini satellitari, l'area sembra destinata ad attività di rimessaggio barche. In relazione alla componente "Suolo e Sottosuolo", i potenziali impatti sono stati valutati come probabilmente assenti per quanto riguarda il consumo di suolo e come probabilmente positivi per quanto riguarda l' "Uso del Suolo e Sistemazioni idraulico agrarie": <u>in merito a quest'ultimo aspetto, dovrebbero essere argomentate le motivazioni per le quali il proponente ritiene che un passaggio da Zona B a Zona D possa produrre un potenziale impatto positivo.</u></p> <p>- Per quanto riguarda la modifica della Zona da De a D1 in un'area in Località Poggio Falcone, senza variazione dei limiti, a pag. 144 del DP il proponente indica, in maniera piuttosto generica, che «<i>non si prevede possa dar luogo a particolari impatti perché rivolta alla riqualificazione delle attività turistiche esistenti e quindi limitando al minimo le trasformazioni e il consumo di risorse</i>». Si fa notare che, tuttavia, nel DP <u>risulta mancante la tabella con la valutazione schematica degli impatti potenziali (presente invece per le modifiche relative alle altre località), che dovrebbe essere integrata e adeguatamente argomentata.</u> Come già sopra osservato in via generale, si ricorda che, nella valutazione dei probabili impatti in zone con potenziale presenza di strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere e strutture connesse all'attività turistica, sarebbe opportuno tenere in considerazione il potenziale aumento del fabbisogno idrico dovuto all'incremento delle attività turistiche, in particolar modo in un contesto come quello dell'Isola del Giglio dove vengono già attivati due dissalatori, necessari principalmente nel periodo estivo per il notevole aumento delle persone (residenti e turisti) che stazionano sull'isola.</p> <p>Per quanto riguarda la zonazione a mare l'Agenzia valuta quanto segue:</p> <p>- Isola di Capraia: le zone MB (sia generale che quella a "regolamentazione speciale") andrebbero ampliate per proteggere l'intera estensione delle praterie di Posidonia circostanti le coste dell'isola (zona orientale tra i punti 39-46 e 37-45) ed i vincoli di "ancoraggio" andrebbero aumentati fino al divieto;</p> <p>- Isola di Pianosa: pur concordando con la copertura della zonazione a mare lungo l'intero perimetro dell'isola, si esprime qualche perplessità su una zona MB piuttosto ampia, seppur a "regolamentazione speciale", dato che - ad esempio - l'area dove è consentita la balneazione ("Pianosa-cala Giovanna" – IT009049003008) è limitata (Allegato 1 al D.D. RT n. 6667/2024) a poco più di 800 m, mentre l'estensione della prateria di Posidonia è ampia e sostanzialmente uniforme tra MA e MB, per quanto la cartografia delle biocenosi bentoniche e degli habitat marini non sia stata inclusa nella documentazione;</p> <p>Isola di Giannutri: dalla carta degli habitat marini risultano presenti importanti tratti di prateria di Posidonia non protetti da alcuna zonazione, soprattutto quelle antistanti Punta San Francesco e quelle nella parte meridionale del Golfo dello Spalmatoio, per cui andrebbe estesa la zona MB a "regolamentazione speciale" all'interno del suddetto Golfo, sia nella parte settentrionale che meridionale. L'agenzia non rileva alcuna osservazione sulla zonazione a mare dell'Isola di Montecristo e dell'Isola di Gorgona.</p> <p>Per quanto sopra esposto, si sintetizzano le seguenti osservazioni e proposte per la zonazione a mare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Capraia: le zone MB (sia generale che quella a "regolamentazione speciale") andrebbero ampliate per proteggere l'intera estensione delle praterie di Posidonia circostanti le coste dell'isola ed i vincoli di "ancoraggio" andrebbero aumentati fino al divieto; • Pianosa: la zona MB andrebbe diminuita fino a comprendere poco più dell'area di balneazione "Pianosa-cala Giovanna", ampliando di conseguenza la MA; • Giannutri: andrebbe estesa la zona MB a "regolamentazione speciale" all'interno del Golfo dello Spalmatoio, sia nella parte settentrionale che meridionale, per proteggere le praterie di Posidonia.

Considerato che

L'Ente Parco Nazionale Arcipelago Toscano, istituito con D.P.R. 22/07/1996, ha approvato con Delibera di Consiglio Regionale della Toscana n.87 del 23/12/2009 il Piano del Parco, a cui è succeduta una Variante per una nuova zonazione a mare dell'Isola di Capraia, approvata con Delibera di Consiglio Regionale della Toscana n. 47/2017.

L'Ente Parco Nazionale dell'Arcipelago toscano ha avviato la procedura di VAS sulla Variante al Piano per il Parco nazionale dell'Arcipelago toscano e ha trasmesso il DP ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. 152/2006 e dell'art. 22 della L.R. 10/2010 e, facendo riferimento ai criteri dell'Allegato I alla Parte II del D.lgs. 152/2006 e dell'Allegato 1 alla L.R. 10/2010. Nelle premesse del DP stesso si legge che tale documento ha valore "anche di Documento preliminare ai sensi dell'art.23 della L.R. 10/2010", in applicazione dell'art. 8, comma 5 della L.R. 10/2010.

Ai fini dell'esame della documentazione della Variante al Piano del Parco in oggetto, sulla base degli elementi previsti dall'Allegato 1 alla L.R. 10/10 al paragrafo 1. "Caratteristiche del piano o programma...", è stato necessario, per l'espressione del presente parere, esaminare, oltre ai documenti trasmessi dall'Ente Parco (DP e Studio di Incidenza – Screening), gli elaborati allegati della Variante del Piano del Parco, adottata con Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 51 del 31/10/2023, più volte richiamata nel DP stesso e

pubblicati sul sito del Parco. Resta inteso comunque che il presente parere è reso ai sensi dell'art. 22 e dell'art. 23 della L.R. 10/2010.

1. I contenuti della variante sono i seguenti così come rappresentati dal proponente

La Variante in oggetto ha lo scopo di aggiornare le Norme Tecniche di Attuazione e la zonizzazione dell'area naturale protetta in coerenza con le conoscenze naturalistiche e le esperienze gestionali acquisite negli ultimi anni.

La Relazione illustrativa e il DP riportano le principali modifiche/obiettivi che la Variante apporta al Piano del Parco vigente, in particolare:

a. aggiornamento e revisione cartografica della zonazione a terra;

b. zonazione a mare per le isole di Giannutri, Montecristo, Pianosa e Gorgona;

c. revisione della zonazione a mare dell'isola di Capraia, approvata con D.C.R. n. 47/2017;

d. modifica e aggiornamento delle Norme Tecniche di Attuazione attualmente vigenti.

c. revisione e aggiornamento dei vincoli, degli indirizzi e dei criteri generali per la tutela e l'uso delle risorse inseriti nelle Norme Tecniche di Attuazione, con particolare riferimento alle risorse agro-silvo-pastorali;

d. revisione e aggiornamento della regolamentazione specifica di uso in relazione alle diverse tipologie agro-silvo-pastorali presenti e alla zonizzazione del Parco.

1a. Aggiornamento e revisione cartografica della zonazione a terra;

Le modifiche apportate alla zonazione a terra hanno riguardato 11 aree: 6 nel territorio dell'Isola d'Elba (Comuni di Capoliveri, Marciana, Porto Azzurro, Rio); 4 nel territorio dell'Isola di Capraia; 1 nel territorio dell'Isola del Giglio.

Alcune modifiche (n. 5) hanno riguardato la riclassificazione delle ex Zone DS (individuate dalla zonazione vigente nel Compendio Minerario di Rio Marina, di Capoliveri e di Porto Azzurro). In particolare la riclassificazione delle Zone Ds (n. 5 aree) all'interno dei Comuni di Rio, Porto Azzurro e Capoliveri, ha comportato l'attribuzione delle zone Ds a Zone B, C o D in funzione dell'effettivo uso del suolo e in continuità con la zonazione adiacente.

Le altre modifiche hanno riguardato il cambiamento dei limiti della zonazione per tener conto degli effettivi usi del suolo e per rispondere alle esigenze di manutenzione di infrastrutture presenti sul territorio del Parco. Un altro tipo di modifica alla zonazione, che non ha comportato variazioni dei limiti, ha riguardato le Zone De. Queste zone, identificate dalla zonazione vigente come "zone interessate dal Progetto Sviluppo Ecoturismo", sono state attribuite alla zona D1 "Strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere e strutture ricettive connesse all'attività turistica"; si tratta di 24 aree, di cui 23 nel territorio dell'Isola d'Elba e 1 nel territorio dell'Isola del Giglio.

In particolare per:

- l'Elba la modifica del limite da Zona A, a Zona B di un'area all'interno del Comune di Marciana, in loc. Monte Capanne, dove sono state attribuite alla Zona B le aree con presenza di infrastrutture collegate alla cabinovia (tracciato, tralicci ed edificato) ed è stata creata una zona di 20 m a destra e sinistra del tracciato della cabinovia in modo da consentire le attività di manutenzione.

- per l'isola di Capraia, Modifica del limite da Zona A, a Zona B di un'area sul Monte Arpagna in loc. "Semaforo". Il limite della zonazione è stato modificato per consentire le attività di manutenzione delle infrastrutture tecnologiche presenti. Modifica del limite della zonazione da Zona B a Zona C in n. 3 aree: loc. La Mortola – Lavanderia – Monte Campanile. Il limite della zonazione stato modificato per tener conto degli effettivi usi del suolo.

- per l'isola del Giglio: Modifica della zonazione da Zona B a Zona D in un'area, in loc. Poggio Pelato. Il limite della zonazione è stato modificato per tener conto dell'effettivo uso del suolo.

- per l'isola di Pianosa: Modifica della zonazione in riferimento all'estensione e perimetrazione delle zone C, che attualmente comprende i terreni circostanti le carceri, coltivati fino a tempi recenti dai detenuti.

1b. Zonazione a mare per le isole di Giannutri, Montecristo, Pianosa e Gorgona

Le modifiche della zonazione a mare hanno comportato modifiche agli attuali regimi di tutela nell'area a mare delle isole di Giannutri, Montecristo e Gorgona dove sono attualmente in vigore le misure di salvaguardia riportate in Allegato A al DPR 22 luglio 1996 (Istituzione dell'Ente Parco nazionale dell'arcipelago Toscano), che individua due zone a tutela differenziata: la zona 1 a maggior tutela e la zona 2. Il regime di tutela dell'isola di Pianosa è dettato invece dall'Art. 2 del DM 19 dicembre 1997 (Individuazione di un'area di interesse naturalistico e apposizione di misure di salvaguardia per una fascia di mare intorno l'isola di Pianosa).

L'art. 22 delle NTA riporta la suddivisione dell'area a mare, che è stata distinta nelle seguenti zone:

- ZONA **MA** DI RISERVA MARINA INTEGRALE, presente in tutte le isole, ove l'ambiente marino è conservato nella sua integrità;

- ZONA **MA** DI RISERVA MARINA INTEGRALE A REGOLAMENTAZIONE SPECIALE presente solo nell'isola di Montecristo, ove sono ammesse deroghe al regime di protezione, ai fini della fruizione controllata dell'isola;
- ZONA **MB** DI RISERVA GENERALE ORIENTATA A REGOLAMENTAZIONE SPECIALE, presente nelle isole di Capraia, Giannutri, Montecristo e Pianosa, ove il regime di tutela è declinato in ragione di specifiche peculiarità delle isole;
- ZONA **MB** DI RISERVA GENERALE ORIENTATA, presente nelle isole di Capraia, Giannutri e Gorgona, ove l'ambiente marino è sottoposto a un regime di tutela orientato alla salvaguardia di aree ed elementi di particolare pregio naturalistico;
- ZONA **MC** DI PROTEZIONE, presente nelle isole di Capraia e Giannutri, ove gli usi e le attività compatibili sono di norma consentiti o autorizzati pur soggetti a limitazioni o prescrizioni atte a potenziarne la sostenibilità ambientale;
- ZONA **MD** DI PROMOZIONE, presente nell'isola di Capraia ove gli usi e le attività compatibili sono di norma consentiti o autorizzati con alcune limitazioni e prescrizioni atte a potenziarne la sostenibilità ambientale.

Le modifiche della zonazione a mare proposte dalla Variante prevedono in particolare:

- per l'isola di **Giannutri**, una nuova zonazione, riportata nell'elaborazione grafica allegata al Piano del Parco (Tav. – *Zonazione a mare Isola di Giannutri*), che modula il regime di tutela apposto dalle misure di salvaguardia nella zona 1, individuando due zone MA di riserva marina integrale: la prima si colloca nel settore prospiciente la costa nord-est comprendente Cala dello Scoglio; la seconda nel settore prospiciente la costa sud che va da Punta Capelrosso in direzione oraria a comprendere Costa dei Grottoni e Cala Brigantina. Queste zone, che si estendono fino a una distanza di circa 550 m dalla costa, sono circondate da più ampie zone MB di riserva generale orientata a regolamentazione speciale, dove sono consentite la navigazione di mezzi nautici a basso impatto e l'ancoraggio dei natanti, nei limiti specificati nelle NTA e nel Regolamento del Parco. Il tratto di mare che va dalla punta in località "Il Lecceto" in direzione oraria fino a Punta Secca è classificato zona MB di riserva generale orientata, dove sono inoltre consentite la pesca professionale per i soggetti economici residenti nell'isola e la pesca sportiva-ricreativa per i residenti e i proprietari di abitazioni. La porzione residua è assegnata alla zona MC di protezione, con minori limitazioni alle attività di navigazione e fruizione.
- per l'isola di **Montecristo** la zonazione proposta, riportata nell'elaborazione grafica allegata al Piano del Parco (Tav. – *Zonazione a mare Isola di Montecristo*) prevede una zona MA di riserva marina integrale a regolamentazione speciale alla distanza di circa 2,8 km (1,5 miglia nautiche) dalla costa, consentendo tuttavia in quest'area la navigazione dei mezzi nautici autorizzati per le visite all'isola; per la porzione residua è prevista una zona MB di riserva generale orientata a regolamentazione speciale, fino a circa 3 miglia dalla costa, consentendo la navigazione delle unità da diporto nei limiti specificati nelle NTA;
- per l'isola di **Pianosa** la zonazione proposta, riportata nell'elaborazione grafica allegata al Piano del Parco (Tav. – *Zonazione a mare Isola di Pianosa*), modula il regime di tutela vigente nella fascia di mare per un'estensione di un miglio marino dalla costa intorno all'isola di Pianosa individuando una zona MA e un'ampia zona nel settore orientale dell'isola da Punta Secca in direzione antioraria fino a Punta del Grottone, MB di riserva generale orientata a regolamentazione speciale dove sono consentite o soggette ad autorizzazione attività di navigazione e fruizione, nei limiti specificati nelle NTA e nel Regolamento del Parco;
- per l'isola di **Gorgona** la zonazione proposta, riportata nell'elaborazione grafica allegata al Piano del Parco (Tav. – *Zonazione a mare Isola di Gorgona*), ricalca essenzialmente la zonazione vigente, apponendo maggior tutela al tratto di mare tra Punta di Cala Maestra in direzione antioraria fino alla punta N della Caletta (Zona MA di riserva marina integrale). La restante porzione è classificata zona MB di riserva generale orientata, dove sono consentite la navigazione e la pesca professionale per i soggetti economici residenti nell'isola e la pesca sportiva-ricreativa per i residenti e i proprietari di abitazioni, nei limiti specificati nelle NTA.

1c. Revisione della zonazione a mare dell'isola di Capraia

- per l'isola di Capraia la modifica alla zonazione era stata definita nell'ambito della specifica Variante al Piano del Parco approvata nel 2017. La Variante intende proporre la modifica di tale zonazione, vedi l'elaborazione grafica allegata al Piano del Parco (Tav. – *Zonazione a mare Isola di Capraia*) attraverso:
 - l'estensione della zona MA esistente nel settore sud-ovest dell'isola, a comprendere la Grotta della Foca;
 - l'individuazione una nuova zona MB riserva generale orientata nel settore nord-ovest dell'isola, precedentemente classificato in zona MB a regolamentazione ristretta, consentendo così l'esercizio autorizzato della pesca professionale nella forma e nei limiti dettati dalle NTA;

1d. Modifica e aggiornamento delle Norme Tecniche di Attuazione

Le NTA vigenti erano state aggiornate nella variante al Piano approvata nel 2017, con la quale è stato inserito il Titolo IV: *“Zone a diverso grado di protezione a mare Capo I – Isola di Capraia”*.

La Variante al fine di tener conto:

- della nuova e più articolata zonazione a mare delle singole isole,
 - di quanto previsto dai Piani di Gestione delle aree ZSC/ZPS Rete Natura 2000, sia nella parte a terra che nella parte a mare,
 - dei più recenti orientamenti delle politiche nazionali ed europee per la conservazione della natura, nonché dell'esperienza maturata dall'Ente nella gestione concreta del Parco,
- prevede una profonda revisione della struttura e dei contenuti dell'articolato normativo. In particolare:
- al Titolo I – *Disposizioni generali* sono stati ricondotti due Capi: il Capo I – *“Struttura e Attuazione del Piano”* e il Capo II – *“Disposizioni e Indirizzi per la Tutela e l'uso delle Risorse”*, dove sono enunciati gli indirizzi e i criteri guida dell'azione dell'Ente, revisionati e aggiornati in modo da:
 - aggiornare gli obiettivi delle politiche del Parco alla luce dei nuovi obiettivi delle politiche ambientali nazionali ed europee, declinandoli in funzione delle specificità dell'Arcipelago Toscano;
 - integrare gli obiettivi di conservazione specifici individuati nell'ambito della redazione dei Piani di Gestione dei siti N2000 compresi nel Parco.
 - al Titolo II - *zone a diverso grado di protezione a mare*, le principali integrazioni e modifiche apportate ai contenuti riguardano l'inserimento della nuova zonazione delle isole di Montecristo, Giannutri, Gorgona e Pianosa e la revisione della zonazione dell'isola di Capraia.
 - al Titolo III – *Zone a diverso grado di protezione a terra*, la revisione ha comportato variazione della disciplina delle zone a terra.

2. I contenuti del Documento Preliminare di verifica di VAS sono i seguenti così come rappresentati dal proponente

Il DP, nel sotto paragrafo 4.4 *“Individuazione delle risorse ambientali potenzialmente interessate”* riporta le risorse ambientali potenzialmente interessate dall'attuazione delle previsioni oggetto di Variante, tra queste: popolazione e salute umana, suolo e sottosuolo, acque marine, natura e biodiversità, paesaggio e aspetti socio-economici. La Tabella di pag. 35 esclude effetti su: aria, clima acustico e fattori climatici, acque interne, rifiuti e energia. In riferimento alla componente Natura e Biodiversità, in detta Tabella, sono evidenziati possibili effetti di disturbo in relazione alla zonazione *“correlati alla maggiore presenza di imbarcazioni e alle nuove attività consentite nelle aree MB, MC e MD. Altri possibili effetti sono legati alla diversa articolazione della zonazione e quindi ad una maggiore difficoltà di controllo dell'accesso di natanti e imbarcazioni nelle zone a minor tutela. Nelle porzioni attualmente definite “zona 1” che con la variante si trasformeranno in MB, è infatti consentita la navigazione e l'ancoraggio (regolamentato dal soggetto gestore in ragione di specifiche peculiarità delle isole), il che renderà presumibilmente più difficile il controllo della presenza delle stesse nell'adiacente zona MA (massima tutela). Queste sono superabili con una attenta azione di controllo, già in essere, da parte dell'Ente Parco Nazionale e degli Enti competenti”*.

Il paragrafo 5 riporta la *“Riconoscimento delle risorse ambientali potenzialmente interessate dalle trasformazioni previste dalla Variante”*. L'analisi è stata effettuata in riferimento a:

- risorsa idrica (sotto paragrafo 5.1.1), in cui viene evidenziato in generale che *l'“Arcipelago Toscano non dispone di sufficienti risorse idriche superficiali o sotterranee, né di stazioni di monitoraggio della rete ARPAT, quindi tale risorsa viene fornita in buona parte dalle strutture lungo la costa continentale della Toscana e attraverso i dissalatori, dove presenti”*. Il DP riporta i dati del sito di AIT riferiti a gennaio 2024, in cui viene rilevato che l'approvvigionamento idrico nelle isole dell'Arcipelago avviene tramite dissalatori esistenti presenti all'Isola del Giglio, Giannutri e Capraia. Per l'Elba il DP evidenzia che *“l'acqua potabile viene distribuita attraverso una condotta sottomarina (ormai a fine attività per usura trentennale) che porta acqua dalla Val di Cornia, zona che ha sempre meno acqua e sempre più impura per la presenza di metalli nel sottosuolo, ciò rende necessario il mantenimento in sicurezza della risorsa idrica dell'isola, soprattutto in relazione alle forti presenze turistiche estive”*. Il DP evidenzia inoltre che all'Elba è presente una fonte di approvvigionamento costituito da pozzi gestiti da ASA ed è in fase di realizzazione un dissalatore in loc. Mola. Tuttavia il dissalatore coprirebbe circa il 50% del quantitativo di acqua portata dalla Val di Cornia e nella condizione di massima presenza estiva, risulta un deficit idrico che potrebbe essere superato attraverso altre soluzioni da mettere in atto quali: *“la riduzione delle perdite di rete, l'aumento della capacità di accumulo della risorsa con l'ampliamento e l'ottimizzazione dei serbatoi esistenti e lo sfruttamento più efficace delle risorse locali”*. (v. pag. 39 DP). Per l'isola di Capraia, il DP riporta i dati del PS in cui si evince che *“l'Isola dispone di diverse sorgenti e numerose cisterne e pozzi, tuttavia, in generale, il sistema idrico capraiese presenta sia nei mesi invernali che nei mesi estivi livelli di forte deficit, a causa dell'estrema mancanza di opere di captazione, regimazione e raccolta della risorsa idrica”*.

- suolo e sottosuolo (sotto paragrafo 5.1.2), in cui il DP mette in evidenza i comuni ricompresi nel Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano con maggior percentuale di suolo consumato estratti dal sito dell'ISPRA. Tra questi sono compresi i Comuni di Marciana Marina, Porto Azzurro e Portoferraio.
- natura e biodiversità (sotto paragrafo 5.1.3), all'interno dei confini del PNAT ricadono in tutto o in parte i seguenti siti:
 - Z.S.C./Z.P.S. "Isola di Gorgona - Area terrestre e marina" (IT5160002);
 - Z.S.C. "Isola di Capraia - Area terrestre e marina" (IT5160006);
 - Z.P.S. "Isola di Capraia - Area terrestre e marina" (IT5160007);
 - Z.S.C./Z.P.S. "Isole di Cerboli e Palmaiola" (IT5160011);
 - Z.S.C./Z.P.S. "Monte Capanne e promontorio dell'Enfola" (IT5160012);
 - Z.S.C./Z.P.S. "Isola di Pianosa - Area terrestre e marina" (IT5160013);
 - Z.S.C./Z.P.S. "Isola di Montecristo e Formica di Montecristo - Area terrestre e marina" (IT5160014);
 - Z.S.C. "Scoglietto di Portoferraio" (IT5160019);
 - Z.P.S. "Elba Orientale" (IT5160102);
 - Z.S.C./Z.P.S. "Isola del Giglio" (IT51A0023);
 - Z.S.C./Z.P.S. "Isola di Giannutri - Area terrestre e marina" (IT51A0024);
 - Ex-SIR "Zone umide del Golfo di Mola e di Schiopparello".

E' segnalata, inoltre la presenza del SIC "Tutela del *Tursiops truncatus*" (IT5160021) un sito interamente marino, che pur all'esterno del perimetro del PNAT è ubicato tra le coste della Toscana, l'isola di Gorgona e l'isola di Capraia.
- Paesaggio (sotto paragrafo 5.1.4), in cui sono riportati i contenuti del PIT-PPR, per le aree del Parco, riferiti alle 4 invariati strutturali, l'elenco dei beni paesaggistici per decreto ed *ex lege* e l'elenco Beni architettonici e archeologici tutelati ai sensi della Parte II del D.lgs. 42/2004, presenti nel territorio del Parco.

Il paragrafo 6 "Valutazione preliminare dei possibili impatti ambientali significativi" del DP evidenzia in generale che le trasformazioni previste dalla Variante, ovvero la nuova zonizzazione a terra e a mare delle aree del Parco, peraltro interna a siti della Rete Natura 2000, e le conseguenti modifiche alle NTA, sono rivolte ad una maggiore tutela delle risorse ambientali e naturalistiche del patrimonio complessivo del Parco e pertanto non sono previsti particolari impatti. Viene riportata inoltre una tabella che evidenzia gli esiti della valutazione degli impatti potenziali rispetto alle modifiche alla zonazione a terra e a mare per ogni isola dell'Arcipelago. In particolare per le modifiche della zonazione a terra:

- per l'Isola del Giglio le modifiche della zonazione a terra in aree poste in loc. "La Mortola", in loc. "Lavanderia" e in loc. "Monte Campanile da Zona B riserva generale orientata a Zona C di protezione, per favorire il recupero e l'uso di sistemazioni idraulico agrarie associate a coltivi in abbandono ivi presenti, sono state valutate suscettibili di produrre possibili impatti non significativi sulla risorsa idrica.

In riferimento alle modifiche della zonazione a mare il DP non evidenzia possibili impatti sulle risorse. Il DP evidenzia in merito che:

- le modifiche della zonazione a mare dell'isola di Capraia determinano effetti positivi sugli habitat (variazione zona MA), e favoriscono le attività a disposizione dei residenti (variazione zona MB) in quanto consentono ai pescatori professionali residenti, l'uso dei tratti di mare indicati in zona MB.

- le modifiche della zonazione a mare dell'isola di Pianosa che determinano l'individuazione di una zona MA di riserva marina integrale e una zona MB di riserva generale orientata a regolamentazione speciale, determinano impatti positivi sugli habitat (zona MA) ed assenza di impatto per la variazione in zona MB in quanto è rivolta a permettere attività, solo se autorizzate dall'Ente, come definito dalle NTA;

- le variazioni in zona MB dell'isola di Montecristo riguardano attività legate a visite e ancoraggio/ormeggio che non sono più consentite liberamente, ma soggette ad autorizzazione.

- le modifiche della zonazione a mare dell'isola di Giannutri hanno effetti positivi su habitat, conservazione delle specie e riduzione di pressioni e minacce;

- la nuova zonazione per l'Isola di Gorgona ha effetti positivi su habitat, conservazione delle specie e riduzione di pressioni e minacce, poiché la zona MA comprende buona parte delle coste dell'Isola, la zona MB, di riserva generale orientata, comprende le attività consentite o soggette a autorizzazione legate alla balneazione, alle visite, alla navigazione, all'ancoraggio/ormeggio, alle attività sportive e ricreative e alla pesca per residenti, come definito dalle NTA al TITOLO II.

Il paragrafo 6.1.4 "Analisi dei possibili impatti relativi alla modifica ed aggiornamento delle norme tecniche di attuazione" evidenzia che l'aggiornamento e la revisione delle NTA puntano "ad una maggiore tutela del

patrimonio complessivo del Parco attraverso l'individuazione di attività compatibili con le finalità di manutenzione, ripristino e riqualificazione. Il possibile impatto legato alla modica delle norme potrebbe essere rappresentato dalla più articolata zonizzazione, soprattutto in aree marine, che necessita di una maggiore attenzione nell'applicazione delle norme da parte dei soggetti interessati e di una più attenta azione di controllo da parte dell'Ente Parco e dei diversi Enti competenti".

Al paragrafo 6.2 il DP riporta una valutazione predisposta secondo i criteri per la verifica di assoggettabilità a V.A.S. di cui all'allegato I alla Parte II del D.lgs. 152/2006 (e allegato 1 della L.R. 10/2010). In particolare sono rilevate potenziali criticità ambientali riferite alle difficoltà di controllo dell'accesso dei natanti e imbarcazioni nelle aree a massima tutela (zone MA) e nelle aree soggette ad autorizzazione (zone MB), a seguito della differenziazione e articolazione dei livelli di tutela introdotti.

Il paragrafo 6.3 riporta le conclusioni dell'analisi valutativa svolta ed è proposto di non assoggettare la Variante al procedimento di VAS.

3. I contenuti dello Studio di Incidenza Ambientale sono i seguenti così come rappresentati dal proponente

Considerato che, per quanto riguarda la zonazione a terra, come attestato nello Screening d'incidenza, sono state apportate le seguenti revisioni:

Alcune modifiche hanno riguardato la riclassificazione delle ex Zone DS (individuate dalla zonazione vigente nel Compendio Minerario di Rio Marina, di Capoliveri e di Porto Azzurro).

Le altre modifiche hanno riguardato il cambiamento dei limiti della zonazione per tener conto degli effettivi usi del suolo e per rispondere alle esigenze di manutenzione di infrastrutture presenti sul territorio del Parco. Un altro tipo di modifica alla zonazione, che non ha comportato variazioni dei limiti, ha riguardato le Zone "De" ovvero "Zone interessate dal Progetto Sviluppo Ecoturismo", queste sono state attribuite alla Zona D1 "Strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere e strutture ricettive connesse all'attività turistica" con nuove indicazioni specificate nelle NTA; si tratta di aree ubicate nel territorio dell'Isola d'Elba e dell'Isola del Giglio.

Rilevato che, per quanto riguarda la zonazione a mare, dall'esame della documentazione trasmessa, risulta che sono state apportate le seguenti revisioni:

- Isola di Capraia:

- estensione del regime della zona MA esistente nel settore sud-ovest dell'isola, a comprendere la Grotta della Foca, al fine di consolidare e garantire la salvaguardia dell'habitat della Foca monaca (*Monachus monachus*);

- individuazione di una nuova zona MB nel settore nord-ovest dell'isola, precedentemente classificato in zona MB a regolamentazione ristretta, consentendo così l'esercizio autorizzato della pesca professionale;

- Isola di Pianosa:

- individuazione di una zona di riserva integrale e di un'ampia zona nel settore orientale dell'isola (da Punta Secca in direzione antioraria fino a Punta del Grottone) come Zona MB di riserva generale orientata a regolamentazione speciale, dove sono consentite o soggette ad autorizzazione attività di navigazione e fruizione, compreso l'ormeggio soggetto ad autorizzazione in aree individuate dal soggetto gestore; nello specifico con la nuova zonazione nella zona MB risultano adesso possibili benché soggette ad autorizzazione o consentite con limitazioni le seguenti attività altrimenti vietate dalla Zonazione vigente:

- balneazione/ snorkeling,

- visite guidate subacquee e relative unità adibite al trasporto collettivo,

- navigazione con canoa/ kayak

- navigazione con natanti o con imbarcazioni sia motore che a propulsione elettrica,

- ormeggio (cioè secondo le Norme Tecniche di Attuazione: "l'insieme delle operazioni per assicurare le unità navali a un'opera portuale fissa, quale banchina, molo o pontile, ovvero a un'opera mobile, in punti localizzati e predisposti, quale pontile galleggiante o gavittello");

- Isola di Montecristo

- estensione del regime di massima tutela alla distanza di circa 2,8 km (1,5 miglia nautiche) dalla costa, consentendo tuttavia in quest'area la navigazione dei mezzi nautici autorizzati per le visite all'isola (zona MA a regolamentazione speciale). Il regime proposto per la porzione residua (zona MB

a regolamentazione ristretta, fino a circa 3 miglia dalla costa) consente la navigazione delle unità da diporto, nei limiti specificati nelle NTA; in pratica è allargata la zona 1 (denominata zona MA) a spese della zona 2 (denominata Zona MB), pertanto parte della zona 2 ricadrebbe adesso in una zona con una regolamentazione più restrittiva; tuttavia per l'intera Zona MA cadono dei divieti relativamente ad attività, che potranno essere fatte comunque solo previa autorizzazione, ovvero:

- navigazione con natanti o con imbarcazioni a motore,
- ormeggio;

- Isola di Giannutri

- individuazione di due zone MA di riserva marina integrale fino a 550 m dalla costa, circondate da più ampie zone MB a regolamentazione speciale, dove sono consentite la navigazione di mezzi nautici a basso impatto e l'ancoraggio dei natanti, nei limiti specificati nelle NTA; al di là di queste una zona MC con minori limitazioni alle attività di navigazione e fruizione; in altre parole le restrizioni ed i divieti previsti per la Zona 1 permangono in un'area decisamente più ristretta denominata Zona MA, mentre la restante porzione di zona 1 diventa la Zona MB a regolamentazione ristretta, nella quale determinate attività sono invece consentite, in alcuni casi con limitazioni:

- Balneazione/ Snorkeling,
- visite guidate subacquee,
- navigazione con canoa/ kayak
- navigazione con natanti o con imbarcazioni sia motore che a propulsione elettrica,
- ormeggio,

La zona 2 è suddivisa in zona MB e zona MC, nelle quali alcune attività precedentemente consentite risultano ora vietate (come le immersioni, la navigazione con natanti/imbarcazioni/navi da diporto) o al limite soggette ad autorizzazione; al contrario attività legate alla pesca (Pesca-turismo, pesca sportiva) ed altre attività ed eventi sportivi e ricreativi che erano vietate ora sono soggette ad autorizzazione

- Isola di Gorgona

- maggior tutela al tratto di mare tra Punta di Cala Maestra in direzione antioraria fino alla punta N della Caletta (Zona MA di riserva marina integrale). La restante porzione è classificata zona MB di riserva generale orientata, dove sono consentite la navigazione e la pesca professionale per i soggetti economici residenti nell'isola e la pesca sportiva-ricreativa per i residenti e i proprietari di abitazioni, nei limiti specificati nelle NTA; sostanzialmente i perimetri della Zona 1 e della Zona 2 sono rispettivamente coincidenti con quelli della Zona MA e della Zona MB, risulteranno tuttavia in quest'ultima vietate, consentite con limitazioni o soggette ad autorizzazione le seguenti attività:

- Immersioni diurne e notturne individuali/ gruppo;
- Navigazione Navi da diporto, Moto d'acqua, Acquascooter, Sci nautico;
- Unità adibite al trasporto collettivo - visite guidate;
- ancoraggi, ormeggi;

Tuttavia cadono nella Zona MB i divieti relativi alla pesca-turismo ed ad altre attività ed eventi sportivi e ricreativi, che dovranno essere tutti soggetti a autorizzazione.

Preso atto che il rapporto preliminare ambientale ai fini della VAS, rileva i seguenti effetti ambientali:

- potenzialmente positivi legati a:
 - più attente e dettagliate norme di natura edilizia;
 - per l'Isola d'Elba legata alla riduzione delle Zone D;
 - maggior tutela delle attuali zone 2 grazie a regolamentazione di ancoraggio, ormeggio e pesca non professionale;
 - introduzione della possibilità di recupero di paesaggi agrari tradizionali oggi abbandonati;
- positivi sulla popolazione locale a seguito di norme che su attività agricole e della pesca;
- possibili effetti di disturbo sulla biodiversità delle zone a mare legati a:
 - maggiore presenza di imbarcazioni e alle nuove attività consentite nelle aree MB, MC e MD;
 - diversa articolazione della zonazione e quindi ad una maggiore difficoltà di controllo dell'accesso di natanti e imbarcazioni;
- possibili criticità riconducibili a:
 - difficoltà di controllo dell'accesso dei natanti e imbarcazioni nelle aree a massima tutela (zone MA) e nelle aree soggette ad autorizzazione (zone MB), a seguito della differenziazione e articolazione dei livelli di tutela introdotti;
 - autorizzazione correlate alle maggiori possibili attività nelle zone MB, MC e MD;
 - attività di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici in zone B e C del Parco.

Valutato che

A. Campo di applicazione della normativa in materia di VAS

L'Ente Parco Nazionale dell'Arcipelago toscano ha avviato la procedura di verifica di assoggettabilità a VAS sulla Variante al Piano per il Parco Nazionale dell'Arcipelago toscano e ha trasmesso il Documento Preliminare ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. 152/2006 e degli artt. 22 e 23 della L.R. 10/2010. Dai documenti trasmessi emerge tuttavia che le modifiche introdotte dalla Variante interessano i siti della Rete Natura 2000, per cui il campo di applicazione della VAS risulta quello previsto dall'art. 5 comma 2 lett. b) **che prevede di assoggettare obbligatoriamente a VAS** *“i piani e i programmi per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e di quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali, della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione di incidenza ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche)”*. Inoltre, alla Variante in esame, non risulta applicabile nemmeno l'art. 5 comma 3 lett. b, in quanto, vista l'ampiezza del territorio interessato e le ricadute sia a terra che a mare indotte dalla complessiva strategia, la medesima Variante non si configura come *“minore”*.

B. Caratteristiche della Variante al Piano del Parco Nazionale dell'Arcipelago toscano (Verifica di Assoggettabilità ai sensi dell'art. 22 della L.R. 10/10)

Il Parco nazionale dell'Arcipelago Toscano ha predisposto gli elaborati per la revisione del piano per il Parco vigente approvato con deliberazione di Consiglio regionale 23 dicembre 2009, n. 87 e variato, per le sole aree a mare dell'isola di Capraia con deliberazione di Consiglio regionale 11 luglio 2017, n. 47.

Tra gli interventi proposti dalla Variante è stata operata una riscrittura delle NTA a partire dalla disciplina approvata nel 2017. L'impianto normativo è stato rivisto in toto ed introdotti al Titolo due Capi: il Capo I – *“Struttura e Attuazione del Piano”* e il Capo II – *“Disposizioni e Indirizzi per la Tutela e l'uso delle Risorse”*. Al Titolo II è stata inserita la disciplina della nuova zonazione a mare per le isole di Montecristo, Giannutri, Gorgona e Pianosa e della revisione della zonazione dell'isola di Capraia. Al Titolo III è stata operata una modifica della disciplina degli interventi ammessi per le diverse zone a terra. Ma nella documentazione messa a disposizione per la consultazione del presente procedimento non è stata data una sufficiente rappresentazione dei contenuti delle NTA.

Ai fini dell'esame della documentazione della Variante al Piano del Parco sulla base degli elementi previsti dall'Allegato 1 alla L.R. 10/10 al paragrafo 1. “Caratteristiche del piano o programma...”, è quindi stato necessario esaminare gli elaborati allegati della Variante del Piano del Parco adottata con Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 51 del 31/10/2023 e pubblicati sul sito del parco a cui il DP rimanda. Le seguenti osservazioni pertanto sono formulate anche sulla base della disciplina di Piano adottata.

B.1 Gli elaborati allegati alla Delibera di adozione della Variante non riportano una puntuale descrizione delle modifiche operate nelle NTA rispetto alla disciplina vigente. In generale, poiché una descrizione chiara delle modifiche proposte è il presupposto su cui fondare un'analisi degli impatti ambientali eventualmente conseguenti alle stesse, si ritiene opportuno che l'oggetto di Variante sia chiaramente illustrato nella documentazione di VAS, schematizzando ad esempio quanto risulti cambiato dalla diversa impostazione e contenuto delle NTA rispetto a quelle vigenti, specificando i cambiamenti nelle attività consentite e/o vietate nelle diverse zone di Parco.

B.2 Le modifiche introdotte dalla Variante al Titolo III *“Zone a diverso grado di protezione a terra”* delle NTA, concernente disciplina degli interventi ammessi per le diverse zone a terra, hanno comportato un diverso regime degli interventi ammessi che non è stato riportato e valutato nel DP. In particolare:

- all'art. 37- Le Zone C, di protezione, al comma 4, punto 4.1.- *EDILIZIA e RECINZIONI*, lett. a) è ammesso *“l'ampliamento una tantum degli edifici per una superficie utile non superiore a 30 mq. ad uso residenziale che comunque non configuri un nuovo organismo edilizio”*, alla lett. b) per le attività agrituristiche è *“consentita l'ospitalità stagionale in spazi aperti”*, alla lett. l) è *“ammessa, previo nulla osta, la realizzazione di piscine a servizio degli edifici ad uso residenziale e turistico-ricettivo”*, alla lett. e) è ammessa *“la realizzazione di strutture stagionali al servizio della balneazione riferite agli esercizi in possesso di concessione demaniale ad uso turistico ricreativo e assentite dal Parco con nulla osta”*.
- Tali norme, che interessano anche le aree a terra che non hanno subito modifiche della zonazione

vigente, non risultano valutate in termini di impatto rispetto alle componenti ambientali. Tali interventi non sembrano allineati con gli obiettivi del Piano, con specifico riferimento alle finalità di “*manutenzione, di ripristino e di riqualificazione degli elementi e dei segni fondamentali del paesaggio naturale ed agrario, di conservazione della biodiversità e delle componenti naturali*”, enunciate al comma 1 dello stesso articolo. Per tali interventi non risulta operata inoltre una verifica di coerenza con le disposizioni del Piano paesaggistico regionale con specifico riferimento alla disciplina delle schede d'ambito e alla disciplina dei beni paesaggistici interessati.

- le norme che disciplinano gli interventi nelle zone D1 (art. 39 delle NTA), introducono la possibilità di realizzare ampliamenti delle strutture ricettive alberghiere esistenti, nuove strutture per i servizi complementari e ampliamenti dei campeggi esistenti. E' prevista anche la possibilità di realizzare nuovi campeggi in quanto al comma 2 tra gli interventi vietati non è citata la lett. k) dell'art. 36 che si riferisce alla possibilità di “*allestire complessi ricettivi all'aria aperta o campeggi.....*”. Per tali interventi il DP non riporta una valutazione preliminare dei possibili effetti derivanti dalla loro attuazione sulle componenti ambientali, con specifico riferimento alla risorsa idrica e suolo, risultando indeterminato anche il numero delle strutture ricettive esistenti ricomprese nelle zone D1 potenzialmente interessate dalla norma. Inoltre non risulta operata una verifica di coerenza con le disposizioni del Piano paesaggistico regionale con specifico riferimento alla disciplina delle schede d'ambito e alla disciplina dei beni paesaggistici interessati. A titolo esemplificativo dal confronto tra le tavole della Zonazione a terra del Piano del Parco e la cartografia ricognitiva dei Beni Paesaggistici del PIT/PPR emerge che alcune zone D1 (Biodola, Naregno, ...) ricadono nelle aree tutelate per legge ai sensi dell'art.142 del D.Lgs. n. 42/2004 lett. a).

Pertanto devono essere al contempo rispettate anche le prescrizioni dei Beni Paesaggistici contenute nella Scheda del Sistema Costiero 11 Sistema Elba e Isole Minori, con specifico riferimento alla prescrizione di cui alla lett. h).

Gli interventi di trasformazione descritti nelle NTA spesso non indicano e non definiscono la modalità di realizzazione degli interventi stessi, ad esempio per le piscine l'art. 37, comma 4 lett. l) non indica la modalità di approvvigionamento idrico ai fini del risparmio della risorsa acqua.

B.3 Manca una localizzazione degli interventi e delle attività consentite nelle diverse zone di Parco. Ai fini della valutazione è necessaria una rappresentazione cartografica degli interventi, previsti o prescritti dal Piano e risultanti dagli elaborati che lo costituiscono comprese le NTA, con specifico riferimento alle previsioni “*immediatamente vincolanti*” indicate all'art. 5 “*Contenuti del Piano e loro diversa funzione ed efficacia*” delle NTA, considerato che dalle tavole del Piano si evince esclusivamente la perimetrazione della zonazione per le aree a terra.

B.4 Non sono state quantificate le variazioni degli areali derivanti dalla modifica dei perimetri della zonazione a terra esistente; la quantificazione della variazione (in ampliamento o in diminuzione) delle zone A, B, C o D è invece una utile informazione ai fini della valutazione degli impatti derivanti dalle scelte operate dalla Variante.

B.5 Nelle NTA manca un collegamento al quadro conoscitivo del Piano del Parco. Tra le modifiche rilevate da un confronto rispetto al testo normativo vigente, all'art. 3 “*Elaborati del Piano*” delle NTA, risulta l'eliminazione della lett. d) concernente l'elenco degli elaborati che costituiscono il quadro conoscitivo del Piano. Tale modifica è rilevata anche nel restante testo normativo in cui sono stati eliminati tutti i riferimenti alla cartografia di quadro conoscitivo. Tale esclusione non risulta coerente con gli obiettivi generali riportati all'art. 1 dove si legge al comma 3, lett. c) che “*il Piano si propone...di costituire il quadro conoscitivo e valutativo di riferimento per il sistema informativo territoriale e per i processi decisionali relativi alle scelte, di competenza dei diversi soggetti cointeressati, suscettibili d'incidere sulla qualità ambientale e la fruibilità dei luoghi, dei paesaggi e delle risorse oggetto di tutela*”.

Si evidenzia inoltre che le NTA contengono specifici riferimenti ad elementi di quadro conoscitivo nel CAPO II – “*Disposizioni e indirizzi per la tutela e l'uso delle risorse*” (art. 11 “*Tutela del patrimonio geologico e geominerario*”, commi 2, 3 e 4, art. 13 “*Conservazione, tutela e valorizzazione dell'ambiente marino*”, art. 14 “*Tutela della biodiversità*”, commi 1 e 3, art. 15 “*Riqualificazione ambientale e paesistica. Tutela e valorizzazione del patrimonio culturale*”, commi 2 e 3, delle NTA), riferiti a elementi valoriali del patrimonio geologico e geominerario, habitat marini, habitat forestali, elementi di specifico interesse storico, artistico, culturale, archeologico, ecc., che non trovano descrizione e individuazione negli elaborati e nella cartografia della Variante. La mancanza di un quadro conoscitivo di Piano determina la mancanza dei riferimenti certi a cui si debbono applicare le norme e, conseguentemente, non consente di effettuare valutazioni ambientali compiute. Un chiaro, aggiornato e ben strutturato quadro conoscitivo è inoltre necessario ai fini dell'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali, previsto dall'art.6 c.2 delle NTA.

B.6 In relazione all'art. 8 "Criteri e strumenti di attuazione del Piano", non risulta chiaro a quali strumenti attuativi di sua competenza l'Ente Parco faccia riferimento e non è esplicitata la relazione con gli strumenti urbanistici comunali che devono adeguarsi al Piano per il Parco, in virtù di quanto previsto all'art. 6 comma 1 delle NTA.

Si chiede inoltre di integrare le NTA con il testo dell'art. 52 - "Norme di salvaguardia" indicato nel sommario.

C. Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate dalla Variante (Verifica di Assoggettabilità ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 152/06 e dell'art. 22 della L.R. 10/10)

C.1 Il DP, al paragrafo 4.4 "Individuazione delle risorse ambientali potenzialmente interessate" nella Tabella di pag. 35 esclude effetti ambientali indotti dalla Variante sulle componenti aria, clima acustico e fattori climatici, acque interne, rifiuti e energia. Sulle altre componenti quali le acque marine sono rilevati effetti positivi. In riferimento alla componente Natura e Biodiversità, sono evidenziati possibili effetti di disturbo, "comunque superabili con una efficace azione di controllo...correlati alla maggiore presenza di imbarcazioni e alle nuove attività consentite nelle aree MB, MC e MD". Tali affermazioni sono solo enunciate e non supportate da analisi che consentano di valutare i possibili effetti delle le azioni previste dalla Variante. Anche per quanto concerne la componente paesaggio, nei paragrafi 4.4, 5, 5.1.4, 6.1. sono riportate affermazioni non supportate da analisi che mettano in relazione le azioni indicate nelle NTA (ad esempio realizzazione di "strutture per la balneazione" art. 47 delle NTA) con i possibili impatti.

C.2 Il DP non contiene una descrizione e conseguente valutazione degli interventi ammissibili derivanti dalla la modifica dei perimetri della zonazione a terra. Il paragrafo 6.1.1 "Revisione e aggiornamento zonazione a terra" riporta brevi descrizioni che non consentono una verifica delle affermazioni riguardo agli impatti connessi alla ridefinizione delle zone, in considerazione della carenza di informazioni contenute nel Piano.

Ad esempio per Isola d'Elba viene riportato a pag.146 del DP che "La ridefinizione da Zona De Zone interessate dal Progetto Sviluppo Ecoturismo a Zona D1 Strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere e strutture ricettive connesse all'attività turistica come specificato nelle NTA al TITOLO III, non si prevede possa dar luogo a particolari impatti perché rivolta alla riqualificazione delle attività turistiche esistenti e quindi limitando al minimo le trasformazioni e il consumo di risorse"; tuttavia dalle NTA risulta che per ogni struttura turistica alberghiera è previsto un possibile ampliamento fino a 1000 mc e il livello di definizione degli elaborati, non contenendo un riferimento agli elementi conoscitivi, non consente una valutazione dell'eventuale impatto anche in funzione della disciplina paesaggistica del PIT/PPR.

In altri casi la modifica della zonazione è motivata sulla base dell'effettivo uso del suolo da verificare sulla cartografia di dettaglio dei Piani di Gestione che non è allegata alla Variante del Piano del Parco.

C.3 In merito alle modifiche che riguardano l'aggiornamento e la revisione cartografica della zonazione a terra nell'Isola del Giglio, si osserva quanto segue.

- Il passaggio da Zona B a Zona D in Località Poggio Pelato riguarda un'area dove l'effettivo uso del suolo vede l'area già destinata ad usi antropici; in merito a quest'ultimo aspetto, dovrebbero essere argomentate le motivazioni per le quali il proponente ritiene che un passaggio da Zona B a Zona D possa produrre un potenziale impatto positivo.

- Per quanto riguarda la modifica della Zona da De a D1 in un'area in Località Poggio Falcone, senza variazione dei limiti, a pag. 144 del DP, il proponente indica, in maniera piuttosto generica, che «non si prevede possa dar luogo a particolari impatti perché rivolta alla riqualificazione delle attività turistiche esistenti e quindi limitando al minimo le trasformazioni e il consumo di risorse». Si fa notare che, tuttavia, nel DP risulta mancante la tabella con la valutazione schematica degli impatti potenziali (presente invece per le modifiche relative alle altre località), che dovrebbe essere integrata e adeguatamente argomentata. In via generale, si ricorda che, nella valutazione dei probabili impatti in zone con potenziale presenza di strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere e strutture connesse all'attività turistica, sarebbe opportuno tenere in considerazione il potenziale aumento del fabbisogno idrico dovuto all'incremento delle attività turistiche, in particolar modo in un contesto come quello dell'Isola del Giglio dove vengono già attivati due dissalatori, necessari principalmente nel periodo estivo per il notevole aumento delle persone (residenti e turisti) che stazionano sull'isola.

C.4 Il paragrafo 6 "Valutazione preliminare dei possibili impatti ambientali significativi" del DP evidenzia in generale che le trasformazioni previste dalla Variante, ovvero la nuova zonizzazione a terra e a mare delle aree del Parco, peraltro interna a siti della Rete Natura 2000, e le conseguenti modifiche alle NTA, sono rivolte ad una maggiore tutela delle risorse ambientali e naturalistiche del patrimonio complessivo del Parco e pertanto non sono previsti particolari impatti. Tale affermazione è generica non supportata da analisi volte

a determinare la significatività, la probabilità, la durata, la frequenza e reversibilità e il carattere cumulativo degli impatti.

D. Valutazione Studio di Incidenza - Screening

Le aree a terra soggette alle revisioni suddette comprendono aree situate in contesti di elevata naturalità in cui l'antropizzazione è limitata a piccole estensioni o ad attività di tipo agrario tradizionale a basso impatto.

Si rileva che le modifiche alla zonazione a terra comportano l'assegnazione a una zona di tutela inferiore o con disciplina meno conservativa, come ad esempio l'introduzione sull'isola di Capraia di una zona C in area attualmente definita B; sebbene ciò possa essere dovuto agli usi effettivi del suolo, si ritiene che tale motivazione di per sé non possa giustificare l'introduzione di minori tutele, potendo invece comportare l'estensione o l'attivazione di nuove interferenze con gli habitat naturali.

Si ritiene quindi che non è possibile escludere una potenziale incidenza su specie e habitat obiettivo di conservazione, determinata dalle nuove attività consentite in zone di grande pregio naturalistico, attualmente soggette a tutela integrale o comunque maggiormente conservativa; tali attività comprendono le attività agro-forestali e della pesca, oltre a quelle legate alla fruizione turistica.

Le aree a mare soggette alle revisioni suddette comprendono habitat e specie di assoluto interesse conservazionistico e di grande rarità, la cui presenza è stata favorita dalla tutela integrale, o fortemente conservativa, attuata da molti anni.

Gli interventi agro-silvo-pastorali, inoltre, sottoposti a revisione con le nuove NTA, possono comportare incidenza sulle tendenze dinamiche della vegetazione e quindi sulla evoluzione delle fitocenosi verso una maggiore strutturazione e maturità dell'habitat, ed innescare fenomeni di regressione e semplificazione; si ritiene che tale rischio esista anche per il recupero di paesaggi agrari tradizionali oggi abbandonati previsto dalla nuova normativa di Piano.

Tutto quanto sopra rilevato, in base alle informazioni fornite in fase di Screening d'incidenza ed ai successivi approfondimenti istruttori, non è possibile escludere che la Revisione del Piano del Parco nazionale dell'Arcipelago toscano non determini incidenza significativa sui Siti Natura 2000 interessati da tale pianificazione, ovvero permane un margine di incertezza che, per il principio di precauzione, non permette di escludere una incidenza significativa.

E' necessario pertanto attivare la fase di valutazione appropriata attraverso la presentazione di uno Studio d'Incidenza che prenda in considerazione:

- le possibili incidenze determinate dalle variazioni alla zonazione che comportano una riduzione delle tutele consentendo la realizzazione di nuove attività;
- le possibili incidenze determinate dalle revisioni alle norme sugli interventi agrari e forestali compresa la previsione che introduce la possibilità di recupero di paesaggi agrari tradizionali.

Conclusioni

Dall'analisi della documentazione presentata, alla luce contributi pervenuti si rileva in sintesi, rispetto alle analisi istruttorie generali e puntuali sopra riportate, una carenza valutativa riscontrabile anche per quanto riguarda gli aspetti propri della Valutazione di Incidenza.

In sostanza non emerge una evidente e reciproca connessione tra il quadro progettuale della Variante e le valutazioni riportate nel DP. Le valutazioni effettuate non sono scaturite da analisi condotte sui contenuti normativi (disciplina), risultano pertanto inefficaci a determinare le ricadute in termini di impatto sulle componenti ambientali e sui siti Natura 2000.

I documenti valutativi non indicano e non definiscono la quantità di suolo utilizzata, la modalità di realizzazione e gli impatti sulle risorse, con particolare riferimento alle pressioni sulla componente risorsa idrica che versa in stato di forte criticità. Manca una valutazione degli effetti cumulativi indotti dagli interventi previsti.

esprime il seguente provvedimento di verifica:

la Variante al Piano del Parco Nazionale dell'Arcipelago toscano

è assoggettata a Valutazione Ambientale Strategica

poiché, per le carenze e le criticità sopra evidenziate, non è possibile escludere il verificarsi di impatti negativi significativi.

Per l'implementazione del Piano e del Rapporto ambientale si forniscono le seguenti osservazioni:

1. E' necessario risolvere le criticità e colmare le carenze conoscitive e valutative evidenziate ai precedenti punti B, C e D del presente provvedimento.

2. Nel Capitolo 5 del DP è riportata una descrizione preliminare del quadro conoscitivo ambientale. In merito al Piano di Tutela delle Acque si segnala, rispetto a quanto riportato nel DP, il nuovo documento di avvio del procedimento di formazione del PTA: D.G.R. n. 115 del 12/02/2024.

3. Si rappresenta che, con riferimento alle risorse acqua e suolo-sottosuolo, il presupposto per l'efficace salvaguardia delle risorse ambientali e la realizzazione di uno sviluppo sostenibile è la conformità della Variante con gli scenari di pericolosità idraulica e geomorfologica e con le relative discipline normative individuati dai Piani di bacino, oltre che l'adeguata considerazione degli stati di qualità e degli obiettivi dei corpi idrici presenti nel territorio dello strumento in esame. Si ritiene necessario che il proponente verifichi la coerenza con i perimetri delle aree a pericolosità idraulica e geomorfologica vigenti e con la relativa disciplina normativa, oltre che con gli stati di qualità e gli obiettivi dei corpi idrici. Si rimanda per gli specifici approfondimenti al contributo dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale, riportato in sintesi al p. 5 della tabella, e al relativo allegato "*Sintesi dei condizionamenti alle trasformazioni dei suoli contenuti nei piani vigenti sul territorio dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino settentrionale*" che si allegano al presente provvedimento di verifica.

4. In relazione al censimento delle captazioni di acque superficiali e sotterranee ricadenti all'interno del Parco e attualmente utilizzate (dati estrapolati dal database Infrastrutture "GeoNetSic" validato all'anno 2021), destinate al consumo umano ed erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse in gestione al Sistema Idrico Integrato, si rimanda al contributo trasmesso dalla Autorità Idrica Toscana inserito in sintesi al punto 4 della Tabella, e per maggiori informazioni, al file "*captazioni_SII.xlsx*", trasmessi in allegato al provvedimento di verifica.

Per quel che concerne la tutela qualitativa della risorsa idrica prelevata dalle suddette captazioni, L'Autorità Idrica richiama le disposizioni dei commi 3 e 4 dell'art. 94 del D.Lgs 152/2006, relative al divieto di insediamento dei centri di pericolo e di svolgimento di specifiche attività all'interno delle "*zone di rispetto*" (attualmente definite con il criterio geometrico e distinte in "*zona di tutela assoluta - ZTA*" e "*zona di rispetto - ZR*") delle captazioni sopra indicate, sottolineando in particolare il "*divieto di pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione (E' comunque vietata la stabulazione di bestiame nella zona di rispetto ristretta)*", di cui alla lettera n del comma 4 del citato art.94. L'Autorità informa inoltre che tali perimetrazioni sono in fase di revisione in base ai nuovi criteri temporali dettati dalla DGRT 872/2020 e pertanto potrebbero subire variazioni nel loro perimetro, con la conseguente estensione degli obblighi dettati dal comma 5 dell'art.94 del D.Lgs 152/2006 alle aree ivi ricadenti.

5. Si richiama quanto riportato nel contributo dell'Autorità idrica che conferma la condizione in merito al deficit di risorse idriche derivabili da captazioni di acque superficiali o sotterranee, per approfondimenti si rimanda alla Tabella_2 del contributo (allegato al presente provvedimento), in cui sono riportate sinteticamente alcune informazioni sui tre dissalatori attualmente in esercizio (realizzati presso Capraia Isola, Giglio Porto e Isola di Giannutri), mentre nella Tabella_3 sono riportate le informazioni relative al dissalatore in fase di realizzazione nel Comune di Capoliveri, la cui entrata in funzione è attualmente prevista nel primo semestre 2025.

6. L'Autorità idrica ricorda che, nelle more della realizzazione e messa in esercizio del nuovo dissalatore di Mola, per tutti i comuni elbani possono essere favorevolmente valutati solo gli interventi e le politiche di sviluppo del territorio che consentano una più efficiente utilizzazione delle risorse esistenti e che non è pensabile alcun aumento del carico urbanistico, neanche nei limiti dei residui non attuati dai vari strumenti vigenti, in quanto non è attualmente garantito il soddisfacimento del conseguente aumento fabbisogno idrico. Alla luce degli interventi previsti dalla variante in oggetto si raccomanda un'approfondita e ponderata analisi e valutazione delle conseguenze che il complesso delle modifiche previste dalla Variante può determinare sulle risorse idriche.

7. Per quanto riguarda il fabbisogno idrico, si segnala inoltre che, per quanto riguarda Pianosa e Montecristo, il DP non riporta lo stato della disponibilità idrica, per cui, in particolare per Pianosa, dove insistono alcuni insediamenti abitati, si ritiene necessaria un'integrazione della valutazione al fine di vagliare eventuali ricadute sulle NTA.

Per quanto riguarda la zonazione a terra, visto quanto indicato nel par. 5.1.1 del DP relativo alla risorsa idrica, quanto riportato nel documento di AIT citato per le varie isole e nello specifico per l'Isola d'Elba, quanto già osservato da ARPAT nell'ambito della VAS del Progetto di Paesaggio dell'Isola di Capraia (prot. ARPAT n. 3328 del 17/1/2022, prot. RT n. 17507 del 18/1/2022) e quanto riportato nel Capitolo 6 del DP, è opportuno richiamare al rispetto della tutela quali-quantitativa della risorsa idrica specificando quanto segue:

- prendendo atto di quanto indicato all'art. 12 (*Tutela idrogeologica e delle risorse idriche*) delle NTA "la tutela delle acque sotterranee e superficiali interne al perimetro del parco, va perseguita riducendo allo stretto necessario le captazioni", che si concretizza nell'obbligo di nulla osta dell'Ente Parco alle richieste di nuove captazioni e nella individuazione nelle NTA di misure di cautela in funzione della categoria di area, si ritiene che le misure descritte possano essere potenziate mediante l'introduzione nelle NTA di forme di risparmio idrico, quali ad esempio, laddove possibile, l'installazione di reti duali nella ristrutturazione delle strutture ricettive, e in generale prevedere misure di riuso delle risorse idriche;
- allo scopo di finalizzare le misure di mitigazione per la tutela quali-quantitativa della risorsa idrica che saranno previste dalla Variante per perseguire la finalità di "gestione sostenibile e razionalizzazione dell'uso delle risorse idriche per la mitigazione dei fenomeni di sovrasfruttamento (recupero delle perdite dalla rete acquedottistica, uso di acqua non potabile per le attività portuali, stoccaggio di surplus idrici nei mesi piovosi)" (dichiarata nelle NTA: art. 12), si suggerisce di dettagliarle maggiormente a livello di azioni di Piano, in termini di modalità di attuazione; si ritiene inoltre opportuno che siano previsti indicatori di monitoraggio di verifica di attuazione delle stesse e di verifica delle relative ricadute, ad esempio in termini di risorsa idrica risparmiata e quantitativi di acque riutilizzati.
- considerato che nelle NTA del maggio 2023 (art. 37) è indicato anche che per le Zone C "È ammessa, previo nulla osta, la realizzazione di piscine a servizio degli edifici ad uso residenziale e turistico-ricettivo", si raccomanda un'approfondita e ponderata analisi e valutazione delle conseguenze che il complesso delle modifiche previste dalla Variante può determinare sulle risorse idriche.

8. In merito alla produzione di scarichi, nelle aree dove si avrà una riqualificazione delle strutture esistenti, si raccomanda attenzione alla regolarizzazione degli scarichi sia di insediamenti isolati, attraverso trattamenti appropriati ai sensi della normativa vigente, sia di insediamenti urbani, mediante corretto allaccio alla pubblica fognatura.

In particolare, nelle NTA al paragrafo 5.5 "Impianti" si afferma: "È soggetta a nulla osta la realizzazione di nuove infrastrutture tecnologiche di modesta entità, quali piccole canalizzazioni per lo smaltimento dei reflui, [...] Tale realizzazione dovrà avvenire conformemente alle modalità di costruzione indicate dal Regolamento". Si osserva a questo proposito che l'indicazione "piccole canalizzazioni per lo smaltimento dei reflui" non risulta chiara dal punto di vista tecnico in considerazione della necessità di indicare uno smaltimento conforme alla normativa vigente. Fatta salva la regolarità di allaccio alla fognatura, si raccomanda che nelle indicazioni di scelta impiantistica contenute nel Piano per insediamenti isolati, si faccia riferimento esplicito alle tipologie riportate nell'Allegato 2 e nell'Allegato 3 del D.P.G.R. n. 46/R/2008.

9. Nel contesto specifico del Parco dell'Arcipelago Toscano per il suo valore naturalistico e per la sua elevata vulnerabilità ambientale, sarebbe opportuno prevedere, come parte integrante del modello insediativo e delle forme di produzione agricola ecocompatibile (anche mediante l'adozione di pratiche di agricoltura rigenerativa), una gestione sostenibile ed integrata del ciclo delle acque mediante l'attuazione dei seguenti interventi di mitigazione:

- raccolta ed uso di acque meteoriche da drenaggio di coperture civili;
- sensibilizzazione al risparmio idrico;
- riduzione delle perdite di acquedotto;
- impianti di subirrigazione per risparmio idrico in agricoltura.

10. Infine, si rileva che (art. 16 *Attività agricole e zootecniche* delle NTA) all'obiettivo di migliorare la gestione delle risorse idriche non è stata associata la possibilità di utilizzo a scopo irriguo delle acque recuperate, anche da depurazione urbana, al fine di favorire un significativo risparmio della risorsa nell'ottica della sostenibilità e della protezione del territorio. Se ne suggerisce l'implementazione.

In generale con riferimento alle attività agricole e zootecniche si ricorda quanto previsto dall'art. 94 del D.Lgs. 152/2006 per la salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano.

Particolare attenzione dovrà essere posta riguardo eventuali insediamenti di specie aliene o invasive introdotte accidentalmente, procedendo all'eradicazione e al controllo delle stesse.

11. Con riferimento al PNACC (Piano Nazionale Adattamento ai Cambiamenti Climatici) si ritiene che il proponente debba approfondire le valutazioni in ordine ai pericoli climatici già in atto o suscettibili di intensificarsi nello scenario futuro (siccità, incendi, trombe d'aria ecc...) e valutare la resilienza e la capacità di adattamento a tali pericoli degli interventi e delle trasformazioni previste. Si chiede di valutare l'opportunità di

individuare un set di indicatori ambientali per l'adattamento ai cambiamenti climatici, vista anche la finalità del Piano del Parco, dichiarata anche nel DP, di *“contrasto ai fattori di pressione e impatto sulle risorse naturali e la lotta ai cambiamenti climatici”*.

12. In merito alla componente *“Suolo e Sottosuolo”*, alla luce della documentazione esaminata si sottolinea la presenza, all'interno delle aree di competenza dell'Ente Parco, di siti contaminati attivi nell'Isola d'Elba, Isola di Capraia e Isola del Giglio (secondo quanto presente nella banca dati SISBON; si ricorda tuttavia che i dati ufficiali sono disponibili presso le Amministrazioni Competenti). Si ritiene necessario quindi un aggiornamento sullo stato dei procedimenti di bonifica la cui competenza è in capo agli enti comunali.

Si ricorda che limitare il consumo e l'impermeabilizzazione del suolo è sempre prioritario rispetto alle misure di mitigazione o compensazione, dato che si tratta di un processo sostanzialmente irreversibile; pertanto si osserva che, a fronte di scelte che prevedono nuovo impegno di suolo e incremento dei consumi di risorse, è opportuno che nel Piano sia esplicitata una strategia chiara relativa a mitigazioni e compensazioni.

13. In merito alla componente rifiuti, si ricorda che la Regione Toscana con legge 28 giugno 2019, n. 37 ha approvato misure per la riduzione dell'incidenza della plastica sull'ambiente e si richiama la legge 60 del 17.05.2022 recante *“Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare (legge «SalvaMare»)”*. Si rimanda per gli specifici approfondimenti al contributo del Settore regionale Economia Circolare e qualità dell'aria riportato in sintesi al p. 7 della tabella.

14. Per quanto riguarda la componente paesaggio, il Settore Tutela, Riquilificazione e Valorizzazione del paesaggio segnala che occorre integrare la documentazione di Variante con:

- l'estratto della Disciplina d'Uso contenuta nelle Schede d'ambito 8, 16, 20 riguardanti l'Arcipelago;
- l'estratto della cartografia dei Piani di Gestione citati nel paragrafo 6.1.1 del DP, utilizzata a supporto della Revisione e aggiornamento zonazione a terra;
- con l'analisi dei possibili impatti sul paesaggio connessi alle azioni previste dal Piano;
- il riferimento al PIT/PPR e alla relativa normativa nelle NTA della Variante.

15. Per quanto riguarda la zonazione a mare si valuta quanto segue:

- Isola di Capraia: le zone MB (sia generale che quella a *“regolamentazione speciale”*) andrebbero ampliate per proteggere l'intera estensione delle praterie di Posidonia circostanti le coste dell'isola (zona orientale tra i punti 39-46 e 37-45) ed i vincoli di *“ancoraggio”* andrebbero aumentati fino al divieto;

- Isola di Pianosa: pur concordando con la copertura della zonazione a mare lungo l'intero perimetro dell'isola, si esprime qualche perplessità su una zona MB piuttosto ampia, seppur a *“regolamentazione speciale”*, dato che, ad esempio, l'area dove è consentita la balneazione (*“Pianosa-cala Giovanna”* – IT009049003008) è limitata (Allegato 1 al D.D. RT n. 6667/2024) a poco più di 800 m, mentre l'estensione della prateria di Posidonia è ampia e sostanzialmente uniforme tra MA e MB, per quanto la cartografia delle biocenosi bentoniche e degli habitat marini non sia stata inclusa nella documentazione; la zona MB andrebbe dunque diminuita fino a comprendere poco più dell'area di balneazione *“Pianosa-cala Giovanna”* ampliando di conseguenza la zona MA;

- Isola di Giannutri: dalla carta degli habitat marini risultano presenti importanti tratti di prateria di Posidonia non protetti da alcuna zonazione, soprattutto quelle antistanti Punta San Francesco e quelle nella parte meridionale del Golfo dello Spalmatoio, per cui andrebbe estesa la zona MB a *“regolamentazione speciale”* all'interno del suddetto Golfo, sia nella parte settentrionale che meridionale.

Si rimanda per gli approfondimenti al contributo di ARPAT, riportato in sintesi al p. 11 della tabella.

16. Considerato che le modifiche previste dalla Variante ricadono ai sensi dell'art. 6 delle NTA sulla pianificazione comunale si chiede di approfondire le relazioni, le connessioni e gli eventuali impatti cumulativi degli interventi previsti rispetto alla pianificazione esistente.

In particolare si chiede un chiarimento rispetto a quanto rilevato dal Comune di Livorno che fa presente che l'isola di Gorgona, allo stato attuale, presenta due aree di balneazione denominate *“Gorgona Porto”* e *“Gorgona Torre Nuova”* e che la nuova zonazione e precisamente la Zona MB va ad interferire sull'area di balneazione *“Gorgona Torre Nuova”* (ID area- IT009049009028).

17. Nel paragrafo 3.3 *“Criteri per l'impostazione del Rapporto Ambientale”* del DP è riportato un elenco dei contenuti del RA. Si osserva che in tale elenco mancano alcuni argomenti previsti tra i contenuti del RA ai sensi dell'Allegato 2 della L.R. 10/2010:

- gli obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati membri, pertinenti al piano o al programma, e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto conto di detti obiettivi e di ogni considerazione ambientale;

- la sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è stata effettuata la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate (ad esempio carenze tecniche o difficoltà derivanti dalla novità dei problemi e delle tecniche per risolverli) nella raccolta delle informazioni richieste.

Nonostante il titolo del paragrafo 3.3, nel testo non sono specificati i criteri che saranno utilizzati per l'impostazione del RA. In particolare, non è indicato con quali metodologie saranno valutati gli impatti ambientali, né con quali metodologie si procederà all'analisi comparata delle diverse alternative considerate e alla scelta delle alternative che comporranno la versione finale di piano - ad esempio mediante analisi multicriteri - né i criteri previsti per l'impostazione del monitoraggio ambientale di VAS.

Si ricorda al proposito l'importanza di descrivere nel RA come sono state valutate le alternative e di corredare ciascun indicatore del sistema di monitoraggio di una scheda tecnica di descrizione, contenente le relative modalità di calcolo e la fonte dei dati, oltre all'indicazione delle relative risorse, ruoli e responsabilità, e di fissare per ciascun indicatore (sia di descrizione del contesto, sia di valutazione degli effetti) valori obiettivo di riferimento o valori soglia, rispetto ai quali confrontare i risultati del monitoraggio e di conseguenza reindirizzare se necessario il Piano.

Si ricorda inoltre quanto previsto dal comma 4 dell'art. 18 del D.Lgs. 152/2006: «*Le informazioni raccolte attraverso il monitoraggio sono tenute in conto nel caso di eventuali modifiche al piano o programma e comunque sempre incluse nel quadro conoscitivo dei successivi atti di pianificazione o programmazione*»; pertanto nella documentazione di VAS all'interno del quadro conoscitivo dovrebbero essere illustrati e analizzati i risultati del monitoraggio di VAS del Piano vigente e dovrebbe essere descritto come tali risultati sono stati tenuti in conto per la modulazione della Variante in oggetto.

18. Pur evidenziando che non attiene propriamente agli aspetti della VAS si chiede di tener conto del contributo trasmesso dall'Ufficio Circondariale Marittimo – Porto Santo Stefano riportato in sintesi nella tabella al p. 6.

f.to Luigi Idili

f.to Renata Laura Caselli

f.to Gilda Ruberti

f.to Marco Carletti

f.to Domenico Bartolo Scrascia

f.to Sauro Mannucci

f.to Giovanna Bianco

f.to Andrea Rafanelli

f.to Marco Masi

f.to David Tei

f.to Antongiulio Barbaro

f.to Carla Chiodini

Il Presidente
Dott. Enrico Vignaroli

Allegati parte integrante e sostanziale della presente Determina:

- Contributo Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale e Allegato: Sintesi dei condizionamenti alle trasformazioni dei suoli contenuti nei Piani di bacino vigenti sul territorio dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale. – prot. 0224750 del 16/04/2024;

- Contributo Autorità Idrica Toscana e file "captazioni_SII.xlsx" – ns. prot. 0223140 Data 15/04/2024